



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PPA n. 71/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Rendiconto esercizio 2019 dell'Agencia Regione Calabria per le Erogazioni in  
Agricoltura (ARCEA)"

relatore: G. NERI (Deliberazione di Giunta n. 322 del 26/10/2020);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/10/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/10/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 29/10/2020

## Normativa nazionale

- Decreto del Ministero delle Finanze del 9 dicembre 2015 pag. 3
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 2, 3, 4, 11, 13 e 14, 18bis, 68 estratto allegato 1, estratto allegato 4/2, estratto allegato 4/3). pag. 6  
*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*
- Decreto Legislativo n. 267/2000 (artt. pag. 47  
163-179-182-189-190-226-228-231-233-239)  
*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

## Normativa regionale

- Legge Regionale 27-12-2016 n. 43 – art. 6 pag. 59  
*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).*
- Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 54) pag. 62  
*Statuto della Regione Calabria.*
- L.R. 8 luglio 2002, n. 24 pag. 64  
*Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare (Disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002)*
- Legge Regionale 4-2-2002 n. 8 – art. 57 pag. 79  
*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*

## Documentazione citata

- Sentenza Corte Costituzionale n. 143/2020 pag. 81
- Delibera Giunta Regionale n. 115 del 29.05.2020 pag. 87  
*Prosecuzione commissariamento ARCEA.*
- Statuto ARCEA. pag. 92
- Regolamento ARCEA. pag. 102



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

### **IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO**

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il comma 1, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

VISTO il comma 2, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il piano degli indicatori, che è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica ed è divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale;

VISTO il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, recante i criteri per la definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati

relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il comma 1, dell'articolo 9, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»;

VISTO il comma 4, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto.

VISTA la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 25 novembre 2015;

## **D E C R E T A:**

### Articolo unico

#### *(Piano degli indicatori di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del 2011, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione.
2. Gli organismi e gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in contabilità finanziaria adottano il "Piano degli indicatori" di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del 2011, secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il "Piano" di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 9 dicembre 2015

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Il Ragioniere Generale dello Stato  
Daniele Franco  
(firmato)

**D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 2, 3, 4, 11, 13 e 14, 18bis, 68 estratto allegato 1, estratto allegato 4/2, estratto allegato 4/3).**

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).**

**Art. 2** *Adozione di sistemi contabili omogenei* <sup>(5)</sup>

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

[4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'[articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. <sup>(4)</sup> ]

---

<sup>(4)</sup> Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

<sup>(5)</sup> Vedi, anche, gli [artt. 107-bis, comma 1, e 109, comma 1-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

**Art. 3** *Principi contabili generali e applicati* [\(6\)](#)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del

rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'*articolo 14 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#)*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. [\(7\)](#)

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le



amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: [\(12\)](#) [\(17\)](#)

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; [\(8\)](#)

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1°

gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. [141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). <sup>(15)</sup>

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

**14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato**

**un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.**

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo. [\(9\)](#) [\(16\)](#)

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: [\(10\)](#)

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. [\(14\)](#)

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31

dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'*art. 14, commi 2 e 3, del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#)*, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. [\(11\)](#)

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. [\(13\)](#)

---

[\(6\)](#) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*.

[\(7\)](#) Comma inserito dall' *art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(8\)](#) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(9\)](#) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 538, lett. a), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(10\)](#) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 538, lett. b), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(11\)](#) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 507, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(12\)](#) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

[\(13\)](#) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 2, lett. b), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

[\(14\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 2 aprile 2015*.

[\(15\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

[\(16\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 dicembre 2016*.

[\(17\)](#) In deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dal presente alinea, vedi l' [art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

#### **Art. 4 Piano dei conti integrato**

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#). [\(19\)](#)

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.

5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello. [\(20\)](#)

6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. [\(21\)](#)

7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, le amministrazioni di cui all'[art. 2](#), trasmettono le

risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. [\(22\)](#) [\(24\)](#)

7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet [www.arconet.rgs.tesoro.it](http://www.arconet.rgs.tesoro.it):

a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;

b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1. [\(23\)](#)

7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), l'allegato n. 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), di interesse degli enti territoriali. [\(23\)](#)

---

[\(19\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 1\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(20\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 2\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(21\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 3\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(22\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 4\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(23\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 5\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(24\)](#) Per le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, vedi il [D.M. 12 maggio 2016](#).

**Art. 11** *Schemi di bilancio* (36)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;



- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [\(37\)](#)
- d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [\(37\)](#)
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'[art. 2427](#) e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'[art. 39, comma 10](#), e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'[art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'[art. 1, comma 2](#), approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle

dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'[art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

---

[\(36\)](#) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

[\(37\)](#) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

### **Art. 13** *Definizione del contenuto di missione e programma*

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'[articolo 2](#) utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. <sup>(45)</sup>

2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'[articolo 2](#) è costituita dai programmi. <sup>(45)</sup>

---

[\(45\)](#) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

### **Art. 14** *Criteri per la specificazione e classificazione delle spese*

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 2](#) in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 13](#) ripartiscono le spese in: <sup>(46)</sup>

a) missioni, come definite all'[articolo 13](#), comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli [articoli 117 e 118 della Costituzione](#). Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

b) programmi, come definiti all'art. 13, comma 1, terzo periodo. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. Nell'ambito dei macroaggregati è data separata evidenza delle eventuali quote di spesa non ricorrente; <sup>(47)</sup>

[c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'[articolo 4](#) <sup>(48)</sup>.]

[2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa. <sup>(49)</sup> ]

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 2](#) allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le missioni di cui agli articoli 12 e 13 secondo lo schema previsto dall'art. 11, comma 4, lettera h). <sup>(50)</sup>

3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed effettive difficoltà gestionali per la sola spesa di personale, possono utilizzare in maniera strumentale, per non più di due esercizi finanziari, il programma "Risorse umane", all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione". La disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto. <sup>(51)</sup>

3-ter. L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni e dei programmi che individua anche le corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). <sup>(51)</sup>

---

(46) Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. p\), n. 1\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.](#)

(47) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 1, lett. p\), n. 2\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.](#)

(48) Lettera abrogata dall' [art. 1, comma 1, lett. p\), n. 3\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.](#)

(49) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, lett. p\), n. 3\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.](#)

(50) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. p\), nn. 1\) e 4\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.](#)

(51) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. p\), n. 5\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.](#)

### **Art. 18-bis** *Indicatori di bilancio* [\(70\)](#)

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti. [\(71\)](#)

---

[\(70\)](#) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. u\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.](#)

[\(71\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 9 dicembre 2015](#) e il [Decreto 22 dicembre 2015](#).

**Art. 68** *Il bilancio consolidato* [\(133\)](#)

1. La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal presente decreto.
2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della regione".
3. Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato n. 11 del presente decreto.
4. Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati:
  - a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
  - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
5. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.

---

[\(133\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

***Estratto Allegato 1***  
***(previsto dall'articolo 3, comma 1)***  
***Principi generali o postulati***

**16. Principio della competenza finanziaria [\(151\)](#)**

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;



(e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

(a) la ragione del debito;

(b) la determinazione della somma da pagare;

(c) il soggetto creditore;

(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio

(e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'[art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006](#).

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge.

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di

partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluiti nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un

importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;

d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo nell'esercizio precedente [\(147\)](#), (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;

ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;

iii. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c),

realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

è prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

[\(147\)](#) Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti.

[151](#)) Paragrafo sostituito dall' [art. 2, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#) e modificato dall' [art. 1, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' [art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso [art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015](#). Successivamente, il presente paragrafo è stato così modificato dall' [art. 1, comma 1, Decreto 30 marzo 2016](#), a decorrere dal 22 aprile 2016, dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), b\) e c\), Decreto 1° marzo 2019](#), a decorrere dal 26 marzo 2019, e dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), b\) e c\), Decreto 1° agosto 2019](#), a decorrere dal 23 agosto 2019.

**Estratto Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011****PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA****3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile**

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

*Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o*

*nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.*

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione [\(161\)](#) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

<p>+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce</p>
---

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.



Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

## **5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa**

5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

a) per la spesa di personale:

- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio;

- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato.

Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all'impegno, per l'intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate.

- Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono

nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del [D.Lgs. 165/2001](#), sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

Nel primo esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti casistiche.

1) Gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, non hanno problemi di discontinuità nel rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale, in quanto in ciascun esercizio impegnano spese di personale riguardanti un'annualità completa.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

a) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento;

b) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;

c) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

2) Anche per gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il pagamento del

trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

Infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi risultanti al 31/12 dell'esercizio che precede il primo anno di sperimentazione e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all'esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il a valere del fondo pluriennale vincolato determinato con l'operazione di riaccertamento straordinario.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare e pagare nell'anno in corso.

3) Nel caso in cui gli enti di cui al punto 2), che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio cui tali spese si riferiscono, provvedano al pagamento di tali voci prima del riaccertamento straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell'esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell'esercizio precedente.

A tal fine l'ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita nell'esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

L'impegno riguardante la spesa relative al trattamento accessorio e premiante dell'esercizio precedente è registrato a valere dello stanziamento riguardante la lettera a).

Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all'esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.

Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno, impegnata per la premialità e il trattamento dell'anno precedente, già pagata;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo;
- c) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l'impegno di cui alla lettera c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell'anno in corso.

In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.

Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'[articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016](#), compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'[articolo 113](#), comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale ([art. 113 del d.lgs. 50/2016](#)). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel

rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'[art. 113 del d.lgs. 50/2016](#) (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto dell'[articolo 113](#), comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

- Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso.

b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi:

- nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;

- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;

- riguardanti gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all'ammontare delle entrate accertate, al netto dell'eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- nell'esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo;
- riguardanti le commissioni per l'alienazione di beni, di titoli e di partecipazioni, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto dal contratto, nel caso in cui il provento è incassato al netto. La contabilizzazione di tali oneri è effettuata nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, anche nel caso di assenza di un pagamento effettivo. La copertura delle commissioni per l'alienazione di beni immobili o di titoli e partecipazioni può essere costituita dalle entrate correlate.

c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti:

- nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da trasferimenti correnti finalizzati);
- nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito.. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento

Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. I trasferimenti in conto capitale non costituiscono spese di investimento e, pertanto, non possono essere finanziati attraverso l'assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali.

d) per la spesa per l'utilizzo di beni di terzi (es. locazione), l'imputazione dell'impegno si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.

e) nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

L'ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.

In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell'ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:

- a. la spesa concernente l'acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l'importo comprensivo di IVA;
- b. tra le entrate correnti si accerta un' entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge).
- c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA;
- d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b;
- e. alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 «Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali».

Le amministrazioni che, per la determinazione dell'IRAP, hanno optato per l'applicazione del *metodo commerciale* sulle attività rilevanti ai fini IRAP e, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, evidenziano un credito, relativo ai maggiori versamenti degli acconti mensili IRAP effettuati nell'anno precedente, in misura superiore rispetto all'imposta dovuta per la quota "commerciale" delle retribuzioni erogate al personale impiegato promiscuamente nelle attività oggetto di opzione, accertano il credito IRAP imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso.

f) gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva. Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione e negli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono registrati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti).

g) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si



ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

i) anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ....". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

(161) Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli)

### ***Estratto Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011***

## **PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

### **4. I Componenti del conto economico**

#### **Componenti economici positivi:**

**4.1** Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".

**4.36** Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.

### **6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi**

#### **6.1 Immobilizzazioni**

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del codice civile, che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio. [\(216\)](#)

## **6.2 Attivo circolante.**

### **a) Rimanenze di Magazzino**

Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).

### **b) I Crediti**

**b1) Crediti di funzionamento.** I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento.

L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in

contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare.

Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto:

- a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale;
- b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio.

I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci.

**b2) Crediti da finanziamenti contratti dall'ente.** Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell'esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell'esercizio relative alle accensioni di prestiti.

**b3) Crediti finanziari concessi dall'ente** per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate.

## 9. L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata

### 9.1 L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali

La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del [DPR 194/1996](#), secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto.

A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.

La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio.

All'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono quelle di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio.

Le scritture immediatamente successive riguardano la rilevazione delle differenze di valutazione.

Alcune voci dell'attivo e del passivo devono essere rivalutati, altre devono essere svalutate. Tali operazioni devono essere registrate anche nel Libro dei beni ammortizzabili.

Le rettifiche di rivalutazione si rilevano come segue:

Rettifiche di valutazione	a	Diversi	10.500.000
<i>Per minore valore attribuito ad alcune attività e maggiore valore attribuito ad alcune passività</i>			
	a	Immobili	7.500.000

		Macchinari	1.000.000
		Fondo sval. Crediti	2.000.000
Diversi	a	Rettifiche di valutazione	14.000.000
<i>Per maggiore valore attribuito alle seguenti attività</i>			
Rimanenze di magazzino			5.000.000
Titoli			7.000.000
Attrezzature			2.000.000

L'ultima scrittura rileva l'incremento o la costituzione delle riserve di capitale, nel caso in cui le rettifiche positive siano di importo superiore a quello delle rettifiche negative. In caso di maggiori rettifiche negative, la differenza è portata a riduzione delle eventuali riserve preesistenti.

Rettifiche di valutazione a Riserve di capitale 3.500.000,00

Se le riserve non sono sufficienti a compensare le rettifiche negative, si rileva una perdita da rivalutazione, destinata ad essere recuperata negli esercizi successivi.

Dopo la registrazione delle rettifiche di valutazione, si procede alle tradizioni scritte di "ripresa" delle rimanenze e dei risconti attivi e passivi registrati nell'esercizio precedente, a quello in corso appena iniziato e all'avvio delle scritte di esercizio, integrate alla contabilità finanziaria.

Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del presente principio, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, può essere adeguato nel corso della gestione tramite scritte esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo **immobilizzazioni @ Fondo di dotazione**. L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (entro l'esercizio 2017, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione);

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:

- delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;
- delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.
- delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia

(216) Paragrafo così modificato dall' [art. 2, lett. c\), nn. 1\) e 2\), Decreto 18 maggio 2017](#), a decorrere dal 2 giugno 2017.

**D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.****Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.****Articolo 163** *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria* [\(571\)](#) [\(572\)](#)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio

precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

---

[\(571\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 74, comma 1, n. 12](#)), [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa](#)), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(572\)](#) Vedi, anche, l' [art. 1-ter, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).



**Articolo 179** *Accertamento* [\(633\)](#) [\(641\)](#) [\(642\)](#)

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio. [\(634\)](#)

2. L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli [articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni: [\(635\)](#)

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;

b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro", in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; [\(636\)](#)

c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento; [\(637\)](#)

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa [\(638\)](#).

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. [\(639\)](#)

3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. [\(640\)](#)

[\(633\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(634\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(635\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(636\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(637\)](#) Lettera inserita dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. d\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(638\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. e\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(639\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. f\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(640\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. g\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(641\)](#) Il presente articolo corrisponde agli [artt. 21, 22 e 23, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogati.

[\(642\)](#) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi il [comma 2 dell'art. 2, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154](#).

## CAPO II

### Spese

#### **Articolo 182** *Fasi della spesa* [\(654\)](#) [\(655\)](#)

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

---

[\(654\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(655\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 26, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

#### **Articolo 189** *Residui attivi* [\(697\)](#) [\(700\)](#)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. [\(696\)](#)

3. Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie. [\(698\)](#)

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. [\(699\)](#)

---

[\(696\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1-sexies, comma 1, lett. c\), D.L. 31 marzo 2005, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 maggio 2005, n. 88](#) e, successivamente, dall'[art. 74, comma 1, n. 33\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(697\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(698\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 33\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(699\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 33\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(700\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 33, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

### **Articolo 190** *Residui passivi* [\(701\)](#) [\(702\)](#)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'[articolo 183](#).
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

---

[\(701\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(702\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 34, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

### **Articolo 226** *Conto del tesoriere* [\(864\)](#) [\(869\)](#)

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'[articolo 93](#), rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. [\(863\)](#)
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione: [\(865\)](#)

- [a] gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa; [\(866\)](#) [\(868\)](#)]
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

- c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime; [\(867\)](#)
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

---

[\(863\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2-quater, comma 6, lett. b), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*.

[\(864\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

[\(865\)](#) Alinea così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 53), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

[\(866\)](#) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 53), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

[\(867\)](#) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 53), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

[\(868\)](#) Lettera abrogata dall' *art. 57, comma 2-quater, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

[\(869\)](#) Il presente articolo corrisponde all'*art. 67, commi 1 e 2, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

## **Articolo 228** *Conto del bilancio* [\(861\)](#) [\(870\)](#)

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. [\(862\)](#)
2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: [\(863\)](#)
  - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
  - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato [\(864\)](#).
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella

revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'[art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. [\(865\)](#)

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio. [\(866\)](#)

5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendiconto. [\(867\)](#)

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno. [\(868\)](#)

8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. [\(869\)](#)

---

[\(861\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(862\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(863\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(864\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(865\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. d\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(866\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. e\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(867\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. f\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(868\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. g\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(869\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. h\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(870\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 70, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

### **Articolo 231** *La relazione sulla gestione* [\(887\)](#)

1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'[art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.

---

[\(887\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 74, comma 1, n. 58\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

### **Articolo 233** *Conti degli agenti contabili interni* [\(914\)](#) [\(915\)](#)

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'[articolo 93](#), comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. [\(913\)](#)

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;

- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'[articolo 160](#).

---

[\(913\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2-quater, comma 6, lett. d\), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2008, n. 189](#).

[\(914\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(915\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 75, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

### **Articolo 239** *Funzioni dell'organo di revisione* [\(914\)](#) [\(918\)](#)

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
  - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
  - 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; [\(915\)](#)
  - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
  - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
  - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
  - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;



7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; [\(911\)](#)

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; [\(916\)](#)

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; [\(917\)](#)

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'[articolo 223](#).

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. [\(912\)](#)

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente; [\(913\)](#)

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'[articolo 234](#), comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

---

[\(911\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 1, lett. o\), n. 1\)](#), [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[\(912\)](#) Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. o\), n. 2\)](#), [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[\(913\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 1, lett. o\), n. 3\)](#), [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[\(914\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(915\)](#) Numero così modificato dall'[art. 74, comma 1, n. 61\), lett. a\)](#), [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(916\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 74, comma 1, n. 61\), lett. b\)](#), [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(917\)](#) Lettera inserita dall'[art. 74, comma 1, n. 61\), lett. c\)](#), [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(918\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 105, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

**L.R. 27-12-2016 n. 43 – ART. 6****Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).****Art. 6** *Misure di contenimento per gli enti sub-regionali.*

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
- 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- 12) spese postali e telegrafiche.

2. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

**7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.**

8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.

9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione

delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

**LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25****Statuto della Regione Calabria.**

*(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)*

**TITOLO IX***Attività economiche regionali e soggetti privati***Articolo 54**

*(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)*

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. **La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.**
5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a)* nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
- b)* approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
- 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.**
- 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.**
- 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.**

**L.R. 8 luglio 2002, n. 24 [\(1\)](#).**

**Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare (Disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002) [\(2\)](#).**

## **TITOLO I**

**Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare.**

### **Art. 1**

*Àmbito di applicazione.*

1. La Regione, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo al settore agricolo e di promuovere la rigenerazione del settore primario, sostiene i sistemi produttivi, le imprese e gli operatori, tenendo anche conto delle attività agricole multifunzionali, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" C/2000-28/02, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 28 del 1° febbraio 2000.

---

### **Art. 2**

*Investimenti nelle aziende agricole ed agroalimentari.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ed agroalimentari.

2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 possono avere le seguenti finalità:

a) investimenti nelle aziende agricole, compresi i casi speciali contemplati nei citati orientamenti;

b) investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

c) investimenti nel settore agroambientale.

---



**Art. 3**

*Aiuti alle attività di servizio e supporto ai sistemi produttivi.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi. Gli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi possono avere le seguenti finalità:

a) costituzione, avviamento e ampliamento delle forme organizzate dei produttori agricoli e zootecnici;

b) sviluppo delle produzioni agricole di qualità;

c) servizi di assistenza tecnica;

d) aiuti per lo svolgimento di attività di servizi da parte delle imprese agricole nei confronti delle altre imprese e delle Pubbliche Amministrazioni.

---

**Art. 4**

*Aiuti nel settore veterinario e sanitario.*

1. Sono finanziabili programmi di prevenzione o di eradicazione in conformità ai principi applicati in materia di lotta contro le malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea - serie L 224 del 18 agosto 1990.

2. Gli aiuti possono riguardare azioni di prevenzione e compensazioni.

3. In presenza di emergenze sanitarie, il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto una "unità di crisi" con il compito di sottoporre alla Giunta regionale un programma di interventi straordinari.

4. Fanno parte dell'unità di crisi di cui al comma 3, anche i rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

---

## **Art. 5**

### *Aiuti compensativi.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti compensativi.

2. Gli aiuti compensativi di cui al precedente comma 1, possono avere le seguenti finalità:

a) sostegno agli agricoltori e allevatori residenti in zone svantaggiate o soggette a vincoli ambientali ai sensi della normativa comunitaria;

b) sostegno agli agricoltori e allevatori, per i maggiori costi sostenuti per l'adozione di tecniche di produzione e/o allevamento a basso impatto ambientale, per l'agricoltura biologica e per la raccolta del latte nelle zone montane.

Sono favoriti gli interventi a favore delle razze autoctone.

---

## **Art. 6**

### *Giovani agricoltori.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, definisce le modalità di intervento relative agli aiuti destinati a favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 debbono avere le seguenti finalità:

a) favorire l'insediamento di giovani agricoltori;

b) promuovere il prepensionamento.

3. La Giunta regionale, con propri atti, definisce le procedure per il riconoscimento della condizione di "primo insediamento" dei giovani agricoltori in conformità alle disposizioni di cui al [regolamento \(CE\) 1763/2001](#).

---

## **Art. 7**

### *Calamità naturali.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità di intervento relative agli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, comprese le epizootie e le fitopatie.
  2. Gli aiuti di cui al comma 1 hanno carattere straordinario e non si sovrappongono alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale sul fondo di solidarietà, di cui alla [\*legge 14 febbraio 1992, n. 185\*](#), e sono complementari agli interventi di cui alla [\*legge 2 giugno 1988, n. 218\*](#).
  3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere erogati per la copertura dei costi assicurativi contro i rischi da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche sostenuti dagli agricoltori organizzati in forme associative.
- 

## **Art. 8**

### *Applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) 1257/1999.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative dell'articolo 51 del regolamento (CE) 1257/1999, per disciplinare l'erogazione di aiuti cumulabili a quelli cofinanziati dal F.E.O.G.A. per:
    - a) investimenti realizzati nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;
    - b) investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente;
    - c) investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali.
-

## **Art. 9**

### *Promozione e pubblicità.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato nonché di alcuni prodotti non compresi in detto allegato "2001/C - 252/02" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 252 del 19 settembre 2001.
  2. La Giunta regionale con propri atti stabilisce le modalità per il coordinamento delle iniziative promozionali del settore agricolo e per l'approvazione del calendario delle iniziative.
  3. Alla regolamentazione di cui al comma 1 si debbono adeguare tutte le disposizioni regionali che prevedono aiuti alla promozione e/o pubblicità.
  4. Al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, la Giunta regionale con provvedimenti di cui al comma 1, prevede forme di consultazione con le Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale al fine di predisporre un programma di collaborazione con le imprese agricole anche per promuovere la conclusione dei contratti di cui all'[art. 14 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#).
  5. La Giunta regionale riconosce i contratti di cui al comma precedente quali strumenti idonei per la valorizzazione delle tradizioni alimentari locali.
- 

## **Art. 10**

### *Programmi di riorganizzazione settoriale.*

1. La Giunta regionale con propri atti, in presenza di crisi di settore predispone un programma di misure straordinarie per la ristrutturazione di tali settori.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono riguardare:
  - a) la chiusura di stabilimenti di produzione, di trasformazione e di commercializzazione;
  - b) la riconversione produttiva;

c) il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, compresi gli aiuti finanziari per superare momenti critici nelle aziende a forte impatto sociale.

3. Per gli aiuti previsti dal comma 2 lettera c) si applicano le disposizioni di cui agli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 288 del 9 ottobre 1999.

4. I programmi di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente, che esprime parere entro 60 giorni; diversamente il parere si considera acquisito.

---

## **Art. 11**

*Strumenti finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese agricole ed agroalimentari.*

1. La Regione, al fine di favorire gli investimenti nelle aziende agricole ed agro-industriali orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale mediante l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e l'incentivazione di interventi mirati alla costituzione di un ambiente favorevole all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio, avvia iniziative di sostegno all'ingegneria finanziaria.

2. La Giunta regionale con propri atti, previo parere della Commissione Consiliare competente, definisce le modalità per la costituzione di un Fondo di garanzia, conforme alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 1685 del 28 luglio 2000, in conformità con le determinazioni proposte alla Commissione Europea in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) 1257/1999 ultimo trattino "ingegneria finanziaria".

3. L'affidamento della gestione sarà effettuato nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50 rilevante in materia di appalti pubblici di servizi.

4. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita, secondo il principio della partnership, con risorse pubbliche, anche derivanti dai fondi cofinanziati dal F.E.O.G.A., e private, fino all'80% del capitale del Fondo.

---

## Art. 12

### *Organismo Pagatore regionale.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, assicura il compimento di tutti gli adempimenti connessi alla istituzione di un Organismo Pagatore regionale avente come scopo la corretta erogazione degli aiuti, comprese la contabilizzazione e rendicontazione, dei pagamenti effettuati a tale titolo per tutte le spese, previste dalla Politica Agricola Comune e per lo Sviluppo Rurale, a carico del F.E.O.G.A. - Sezione Garanzia - comprese quelle cofinanziate con risorse nazionali.

1-bis. All'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) possono essere attribuite, anche attraverso atti formali della Giunta regionale e salvo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali di riferimento, funzioni in materia di erogazione di aiuti in tutti i settori dell'agricoltura, in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali, nonché derivanti dall'attuazione dei programmi pluriennali comunitari per le politiche marittime e della pesca [\(3\)](#).

1-ter. L'ARCEA svolge, in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, tutte le attività ispettive e di controllo propedeutiche e successive all'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e regionali. A tal fine, fermi restando i vincoli di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agenzia, non trovano applicazione eventuali limiti alla destinazione della spesa [\(4\)](#) [\(5\)](#).

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter quantificati in euro 1.000.000,00 si provvede con la riduzione dello stanziamento del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, del capitolo 22040816 - U.P.B. 2.2.04.08 dello stato di previsione della spesa che presenta la necessaria disponibilità

2. Le modalità e le forme per la realizzazione dell'O.P. saranno effettuate dalla Giunta regionale con procedure semplificate [\(6\)](#).

---

[\(3\)](#) Comma aggiunto dall'art. [4, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1).

[\(4\)](#) Comma aggiunto dall'art. [4, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1).

[\(5\)](#) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. [1, comma 1](#), [L.R. 18 maggio 2017, n. 20](#).

[\(6\)](#) Comma aggiunto dall'art. [4, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1).

**Art. 13**

*Aiuti per la viticoltura "difficile" o di "forte pendenza" e per la coltivazione del cedro e del bergamotto.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina ogni anno la spesa da destinare alla salvaguardia delle aree viticole terrazzate ove si pratica la cosiddetta "viticoltura di montagna" e alla coltivazione del cedro e del bergamotto.
  2. Gli interventi da realizzare devono essere compatibili con l'O.C.M. e con il Piano Vitivinicolo regionale.
- 

**Art. 14**

*Tavolo Agroalimentare [\(7\)](#).*

1. E istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, di seguito denominato Tavolo Agroalimentare, così costituito [\(8\)](#):

- a) dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede o un suo delegato;
- b) dall'Assessore regionale all'Agricoltura;
- c) dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale e sul territorio calabrese;
- d) da un rappresentante delle Organizzazioni di rappresentanza del settore agroalimentare;
- e) da un rappresentante delle Organizzazioni di consumatori;
- f) dai rappresentanti delle province;
- g) dai rappresentanti delle OO.SS.

Il Direttore Generale della struttura organizzativa competente partecipa ai lavori del Tavolo Agroalimentare [\(9\)](#).

2. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il regolamento del Tavolo Agroalimentare [\(10\)](#) tenendo conto delle funzioni indicate all'[art. 6 comma 2 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9](#) [\(11\)](#).

3. Il Tavolo Agroalimentare viene convocato dal Presidente della Giunta regionale almeno due volte all'anno [\(12\)](#).

4. Il Tavolo Agroalimentare, in occasione dell'esame di argomenti di carattere specifico, può essere integrato da esperti ed altri componenti della Giunta regionale [\(13\)](#).

---

[\(7\)](#) Rubrica così modificata per effetto dell'[art. 30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

[\(8\)](#) Alinea così modificato per effetto dell'[art. 30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

[\(9\)](#) Comma così modificato per effetto dell'[art. 30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

[\(10\)](#) Vedi, al riguardo, il [Reg. 2 aprile 2007, n. 3](#).

[\(11\)](#) Comma così modificato per effetto dell'[art. 30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

[\(12\)](#) Comma così modificato per effetto dell'[art. 30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

[\(13\)](#) Comma così modificato per effetto dell'[art. 30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

---

## **Art. 15**

### *Norme generali applicative.*

1. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dagli atti della Giunta regionale, in riferimento alle disposizioni di cui al Titolo 1, sono sottoposti al parere preventivo della Commissione Europea, così come previsto dall'articolo 88 paragrafo 3 del trattato.

2. Nel caso di regimi di aiuti, già autorizzati alla Regione Calabria, nell'ambito di regimi generali pluriennali, di durata illimitata, essi saranno applicati conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione, entro il 20% di aumento dell'importo complessivo ammesso dalla decisione stessa [\(14\)](#).

3. La Regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una relazione annuale.

4. Le procedure di anticipazione sono adeguate alle disposizioni di cui alla regolamentazione comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.O.G.A.).



(14) Comma così modificato dall'art. [34, comma 3, L.R. 26 giugno 2003, n. 8](#).

---

## **Art. 16**

### *Interventi straordinari.*

1. La Giunta regionale con proprio atto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per far fronte alla grave emergenza che ha colpito il settore zootecnico a causa della siccità e dell'epidemia di blue tongue, stabilisce le modalità applicative:

a) per assicurare un intervento di soccorso agli allevamenti colpiti da siccità;

b) per determinare il riconoscimento del mancato reddito agli allevamenti interessati dai provvedimenti sanitari a causa dell'epidemia di blue tongue.

2. Il provvedimento è notificato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15.

---

## **Art. 17**

### *Disposizioni finanziarie.*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 16 si provvede con successivo atto normativo.

---

## **Art. 18**

### *Norme transitorie.*

1. Per lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, una spesa di 175.000,00 € a saldo delle attività 2001, e di 750.000,00 € per le attività 2002, con allocazione all'U.P.B. 2.2.04.02.

2. Per lo svolgimento delle attività da realizzare per il tramite delle Associazioni Allevatori, attraverso il programma SATA, autorizzato, come regime di aiuto n. 447/2001, dalla Commissione in data 7 novembre 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 1.500.000,00 €, con allocazione all'U.P.B. 2.2.04.02; per lo svolgimento delle attività pluriennali relative ai piani "carni qualità" e "latte qualità" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 una spesa di € 260.000,00 per le attività svolte nel 2001 e di € 650.000,00 per le attività 2002 con allocazione all'U.P.B. 2.2.04.04.

3. Per la liquidazione delle aliquote contributive maggiori previste per i lavori di adeguamento alle normative igienico sanitarie di cui alla Delib.G.R. n. 1095/2000, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 650.000,00 € all'U.P.B. 2.2.04.04.

4. All'onere derivante dai precedenti commi 1, 2 e 3, valutato in € 3.985.000,00, si provvede mediante riduzione di pari importo all'U.P.B. 2.2.04.08 (Capitolo 5125201), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le corrispondenti variazioni al documento tecnico, di cui all'[art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

5. ... [\(15\)](#).

6. L'articolo 3, comma 5; l'[articolo 5](#) e l'[articolo 14 della legge regionale n. 30/2001](#) entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

---

[\(15\)](#) Sostituisce il comma 6 dell'[art. 17, L.R. 17 maggio 1996, n. 9](#).

---

## TITOLO II

### Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura

#### Art. 19

*Àmbito di applicazione.*

1. La Regione, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, sostiene i sistemi produttivi, le imprese e gli operatori, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle

"Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura" 2001/C - 19/05 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 19 del 20 febbraio 2001.

2. Gli aiuti vengono concessi esclusivamente nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca.

---

## **Art. 20**

*Arresto temporaneo.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative per il riconoscimento delle indennità per l'arresto temporaneo delle attività, ai pescatori e proprietari di navi, come previsto dall'articolo 12 comma 6 del regolamento (CE) 2792/99.

2. Gli aiuti sono attivati nell'ambito dei piani di protezione delle risorse acquatiche e sono sottoposti al parere della Commissione europea.

---

## **Art. 21**

*Acquisto navi d'occasione.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità per la concessione degli aiuti per l'acquisto delle navi d'occasione.

2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1, in fase di prima applicazione, sono indirizzati alle aziende che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi oltre che ai giovani pescatori.

3. Nel rispetto della regolamentazione comunitaria, i risarcimenti non possono essere liquidati se gli eventi calamitosi risalgono ad un periodo precedente superiore ai tre anni.

---

## **Art. 22**

### *Ammodernamento delle navi.*

1. Gli aiuti agli ammodernamenti delle navi da pesca in esercizio sono considerati compatibili con la regolamentazione comunitaria a condizione che soddisfino i criteri di cui agli articoli 6, 7, 9 e 10 dell'allegato III del [regolamento \(CE\) 2792/1999](#).

2. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative per la concessione degli aiuti in favore di investimenti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 comma 1, esclusivamente per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri. La tipologia dei progetti di investimento deve avere le seguenti finalità:

- miglioramento delle attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative;

- innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive);

- organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione.

3. Sono esclusi gli investimenti che riguardano la capacità dell'imbarcazione misurata in termini di stazza o potenza, ovvero qualora l'ammodernamento abbia un'incidenza sulla stazza dell'imbarcazione o sul motore.

## **Art. 23**

### *Aiuti nel settore veterinario e sanitario.*

1. Sono finanziabili programmi di prevenzione o di eradicazione in conformità ai principi applicati in materia di lotta contro le malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - serie L 224 del 18 agosto 1990.

2. Gli aiuti possono essere sia per azioni di prevenzione che compensativi, ma devono essere destinati esclusivamente ad attività di interesse pubblico.

## **Art. 24**

### *Calamità naturali.*

1. La Giunta regionale con propri atti, determina le modalità per la declaratoria di riconoscimento della calamità naturale o dell'evento eccezionale.
  2. In presenza della declaratoria di cui al comma 1, la Giunta regionale con propri atti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 comma 1, definisce il programma di interventi per compensare i danni materiali subiti dagli operatori.
  3. I risarcimenti sono calcolati a livello di singolo beneficiario, detratti gli importi ricevuti nell'ambito di un regime assicurativo.
  4. Non hanno diritto di riconoscimento i danni che possono essere coperti da un normale contratto assicurativo commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale. Il risarcimento deve essere versato entro i tre anni successivi l'evento.
  5. Gli aiuti di cui al comma 2, possono essere erogati per la copertura dei costi assicurativi contro i rischi di perdite causate da calamità naturali.
- 

## **Art. 25**

### *Norme generali applicative.*

1. Le modalità attuative, dei regimi di aiuto previsti dagli atti della Giunta regionale, sono sottoposti al parere preventivo della Commissione Europea, così come previsto dall'articolo 88 paragrafo 3 del trattato.
  2. Nel caso di regimi di aiuti, già autorizzati alla Regione Calabria, nell'ambito di regimi generali pluriennali, di durata illimitata, essi saranno applicati conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione, entro il 20% di aumento dell'importo complessivo ammesso dalla decisione stessa [\(16\)](#).
  3. La Regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999, una relazione annuale su tutti i regimi di aiuto.
- 

[\(16\)](#) Comma così modificato dall'[art. 34, comma 4, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.](#)

**Art. 26***Disposizioni finanziarie.*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 si provvede con successivo atto normativo.

---

**Art. 27***Pubblicazione.*

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**L.R. 4-2-2002 n. 8 – ART. 57****Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.****Art. 57***Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.*

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono <sup>(43)</sup>:

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge <sup>(44)</sup>;

c) pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre <sup>(45)</sup>.

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie <sup>(46)</sup>. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi <sup>(47)</sup> <sup>(48)</sup>.

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno <sup>(49)</sup>.

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei

rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti<sup>(50)</sup>.

**7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Ragioneria generale per la definitiva istruttoria di propria competenza<sup>(51)</sup>. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno<sup>(52)</sup>.**

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente<sup>(53)</sup>.

---

(43) Alinea così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(44) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 2, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(45) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(46) Periodo così modificato sia dall'*art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7* (come modificato, a sua volta, dall'*art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*) che dall'*art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario limite di tre dodicesimi con quello attuale di quattro dodicesimi.

(47) Periodo così modificato sia dall'*art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7* (come modificato, a sua volta, dall'*art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*) che dall'*art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella attuale di quattro mesi.

(48) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

(49) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(50) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(51) Periodo così modificato dall'*art. 10, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18*.

(52) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.



Sentenza **143/2020** (ECLI:IT:COST:2020:143)  
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**  
Presidente: **CARTABIA** - Redattore: **ZANON**  
Udienza Pubblica del **10/06/2020**; Decisione del **23/06/2020**  
Deposito del **08/07/2020**; Pubblicazione in G. U. **15/07/2020 n. 29**  
Norme impugnate: Legge della Regione Calabria 25/06/2019, n. 30.  
Massime:  
Atti decisi: **ric. 91/2019**

## Pronuncia

# SENTENZA N. 143

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13-19 agosto 2019, depositato in cancelleria il 20 agosto 2019, iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito il Giudice relatore Nicolò Zanon ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1) lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 10 giugno 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2020.

*Ritenuto in fatto*

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 13-19 agosto 2019 e depositato il 20 agosto 2019 (reg. ric. n. 91 del

2019), ha impugnato la legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015), ritenuta in contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

1.1.– Il ricorrente espone che l'art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale) prevedeva, originariamente, che «[a]i fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, gli emolumenti e/o gettoni di presenza spettanti ai componenti, anche di vertice, sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1 gennaio 2015».

Rileva, quindi, che l'art. 1 della legge regionale impugnata apporta al comma 4 dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 3 del 2015 le modifiche di seguito trascritte: a) prima della parola «Commissioni» è inserita la seguente: «per»; b) le parole «gli emolumenti e/o» sono sostituite dalla seguente: «i»; c) le parole «, anche di vertice,» sono soppresse.

Per effetto di tali interventi, l'art. 1, comma 4, della legge reg. Calabria n. 3 del 2015 risulta così modificato: «[a]i fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, per Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, i gettoni di presenza spettanti ai componenti sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1 gennaio 2015».

Il ricorrente, pur evidenziando che, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge reg. Calabria n. 30 del 2019, dall'attuazione delle disposizioni innanzi illustrate non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ritiene che le modifiche apportate al comma 4 dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 3 del 2015 risultino contrastanti con i parametri costituzionali evocati.

Le disposizioni impugnate, in particolare, minerebbero le misure di contenimento della spesa introdotte dalla legge reg. Calabria n. 3 del 2015 sotto un triplice aspetto.

In primo luogo, sarebbe circoscritto l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Calabria n. 3 del 2015. Mentre in origine tale disposizione sarebbe stata applicabile anche alle «Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione», con l'inserimento della parola «per» davanti a «Commissioni e Comitati nominati dalla Regione», la riduzione alla metà dei «benefici economici» risulterebbe limitata esclusivamente ai componenti di questi ultimi, con conseguente esclusione delle «Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione». Questi ultimi verrebbero richiamati al solo fine di una futura riorganizzazione degli stessi, come risulterebbe dalle parole «nelle more».

In secondo luogo, una ulteriore restrizione applicativa, sul piano ugualmente soggettivo, deriverebbe dall'eliminazione dalle parole «, anche di vertice», che sarebbe finalizzata ad escludere i «componenti di vertice» dalla prevista decurtazione dei «benefici economici».

Infine, l'eliminazione del riferimento agli «emolumenti» limiterebbe «dal punto di vista oggettivo l'ambito di applicazione della norma di contenimento della spesa ai soli gettoni di presenza, consentendo quindi di ripristinare gli altri emolumenti in misura piena», addirittura – a giudizio del ricorrente – con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2015.

In conclusione, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tutte le modifiche normative introdotte sarebbero «idonee a comportare un aumento della spesa riferita alla finanza regionale allargata, con la conseguente incompatibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo art. 2 della stessa L.R.».

Di qui, la prospettata violazione: dell'art. 81 Cost., «che impone l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci»; dell'art. 97, primo comma, Cost., di cui viene riprodotto il testo; dell'art. 117, terzo comma, Cost., «per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica», con conseguente richiesta di annullamento dell'intera legge reg. Calabria n. 30 del 2019.

2.– La Regione Calabria si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato.

2.1.– La resistente sostiene che le disposizioni impugnate, riformulando il testo originario «con maggiore chiarezza e precisione», avrebbero perseguito l'unico fine di «consentire un'interpretazione univoca del dettato normativo, in un senso ragionevolmente riconducibile alla norma». Sarebbe stato, nel contempo, attuato un «migliore coordinamento sistematico della disposizione con altre norme regionali», tra cui, in particolare, quelle contenute nella legge della Regione Calabria 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), che aveva già previsto una decurtazione del 20 per cento delle somme a vario titolo erogate ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, o di consigli di amministrazione, presenti nelle aziende, agenzie ed enti sub regionali.

Da tali osservazioni la resistente, valendosi asseritamente dell'interpretazione letterale come di quella sistematica, trae la conclusione che la legge reg. Calabria n. 30 del 2019 avrebbe avuto il solo fine di chiarire la portata originaria del comma 4 dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 3 del 2015, nel senso – definito «ragionevole» – che «la prevista decurtazione dovesse essere operata esclusivamente nei confronti dei componenti, “anche di vertice” degli organi collegiali e, dunque, non dovesse riguardare, né gli organi monocratici, né i titolari di incarichi amministrativi, “anche di vertice”, delle aziende, agenzie ed enti “collegati” alla Regione».

Secondo la resistente, quindi, già prima delle modifiche oggi impuginate, l'ambito applicativo dell'art. 1, comma 4, legge reg. Calabria n. 3 del 2015 «era circoscritto agli organi collegiali» e, dunque, ai soli «componenti di Commissioni e Comitati nominati dalla Regione».

Alla luce della sostanziale sovrapposibilità tra le previsioni normative contenute nell'art. 1, comma 4, legge reg. Calabria n. 3 del 2015 – quella antecedente e quella successiva alle modifiche apportate con le disposizioni impuginate – non vi sarebbe «alcuna ipotetica idoneità a generare “aumenti della spesa”», dovendosi escludere che l'art. 1, comma 4, legge reg. Calabria n. 3 del 2015 possa aver avuto, in concreto, «l'applicazione ampia ipotizzata in ricorso».

In definitiva, per la resistente, la modifica introdotta dalla legge regionale impugnata non sarebbe «idonea a produrre un significativo ridimensionamento del contenimento della spesa», sicché «l'asserito scostamento» non potrebbe ritenersi di rilevanza tale «da risultare in evidente e diretto contrasto con i principi costituzionali, genericamente richiamati in ricorso».

#### *Considerato in diritto*

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, impugna la legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015) ritenendola in contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

Espone, in particolare, che l'art. 1 della legge regionale impugnata avrebbe apportato al comma 4 dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale) modifiche tali da restringere l'efficacia delle misure di contenimento della spesa introdotte da quest'ultima disposizione. L'ambito applicativo del citato art. 1, comma 4, della legge reg. Calabria n. 3 del 2015, infatti, sarebbe stato ora limitato alle sole «Commissioni e Comitati nominati dalla Regione» – non più esteso, come in precedenza, anche alle «Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione» – e sarebbero stati esclusi, dalla prevista decurtazione dei «benefici economici», i «componenti di vertice», nonché, dal punto di vista oggettivo, gli «emolumenti», addirittura con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2015.

In tal modo, la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'art. 2 della legge regionale impugnata risulterebbe incongrua e comunque incompatibile con le disposizioni di cui al precedente art. 1, ritenute invece «idonee a comportare un aumento della spesa riferita alla finanza regionale allargata».

Per questo, vi sarebbe violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., e dei correlati principi che impongono «l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci», nonché dell'art. 117, terzo comma,

Cost., «per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica».

2.– Va, in primo luogo, rilevato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, risultano ammissibili le questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi, sempre che le leggi impugnate siano «caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure» (sentenze n. 128 del 2020 e n. 194 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 137 del 2019).

È questo il caso della legge reg. Calabria n. 30 del 2019. Essa è composta di soli tre articoli e presenta un contenuto certamente unitario, volto ad incidere sulle misure di contenimento della spesa previste dall'art. 1, comma 4, della legge reg. Calabria n. 3 del 2015 (art. 1), garantendo l'invarianza finanziaria (art. 2) e fissando l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (art. 3).

3.– Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.

È ben noto il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di presentare una motivazione non meramente assertiva, che indichi le ragioni del contrasto con i parametri evocati, attraverso una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure (così, tra le ultime, sentenza n. 25 del 2020).

Laddove, in particolare, sia denunciata la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., questa Corte esige che il ricorrente assolva l'onere di indicare specificamente le disposizioni statali interposte che si assumono violate e, in particolare, il principio o i principi fondamentali della materia asseritamente lesi (ex plurimis, sentenze n. 159 e n. 122 del 2018).

Nel caso di specie, il ricorrente ha individuato la materia «coordinamento della finanza pubblica», ma non ha indicato né le une, né gli altri.

L'assoluta genericità della doglianza, frutto di tali evidenti omissioni, impedisce perciò di esaminare nel merito la censura.

4.– Le restanti questioni non sono fondate, nei sensi di cui alla motivazione che segue.

4.1.– Va, innanzitutto, precisato il thema decidendum.

Sebbene il ricorrente evochi genericamente l'art. 81 Cost., senza ulteriore specificazione, il riferimento anche al parametro costituzionale di cui all'art. 97, primo comma, Cost. lascia intendere che la censura si concentra sull'assenza di analitica copertura finanziaria delle previsioni di cui all'art. 1 della legge reg. Calabria n. 30 del 2019, in quanto comportanti nuovi oneri a carico del bilancio regionale. Deve così intendersi che il ricorrente asserisce la violazione del terzo comma dell'art. 81 Cost.

In questo senso milita, del resto, il passo del ricorso in cui si afferma che tali disposizioni sarebbero «idonee a comportare un aumento della spesa riferita alla finanza regionale allargata, con la conseguente incompatibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo art. 2 della stessa L.R.».

Pur nell'oggettiva stringatezza del ricorso, viene all'evidenza prospettato un aggravio della complessiva spesa a carico del bilancio regionale consolidato, quale conseguenza dell'asserita restrizione, soggettiva e oggettiva, prodotta dalla disciplina impugnata sulle precedenti misure di contenimento. Il cuore della censura, quindi, riguarda la temuta incisione negativa sull'equilibrio del bilancio, per effetto dell'omessa previsione di adeguata copertura, anche alla luce dell'inefficacia della clausola di invarianza finanziaria, ritenuta evidentemente "di mero stile".

Vi sarebbe perciò violazione degli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., che costituiscono – come costantemente affermato da questa Corte – parametri operanti in modo strettamente integrato quali fondamentali principi del diritto del bilancio. Pur presidiando interessi di rilievo costituzionale tra loro distinti, tali due parametri risultano infatti coincidenti sotto l'aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria (ex multis, sentenza n. 18 del 2019).

4.2.– Così definito il perimetro delle questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso, esse si rivelano non fondate, dovendo le disposizioni impugnate essere interpretate anche alla luce dell'istruttoria compiuta nel corso dell'iter legislativo regionale.

Invero, la non fondatezza delle censure non scaturisce dall'assunto della Regione resistente, secondo cui le disposizioni impugnate avrebbero perseguito unicamente il fine di esplicitare una lettura già enucleabile in precedenza del comma 4 dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 3 del 2015.

L'art. 1 della legge regionale impugnata, in effetti, restringe l'ambito applicativo delle disposizioni modificate: l'aggiunta della preposizione «per» immediatamente prima delle parole «Commissioni e Comitati» comporta che le riduzioni economiche previste dalla legge reg. Calabria n. 3 del 2015 siano, ora, limitate ai soli componenti di tali organismi e non più invece estese, come in passato, anche alle «Aziende, Agenzie ed Enti», pur se ancora contemplati dalla nuova disposizione e solo rispetto ai quali, del resto, appariva conferente il richiamo agli «emolumenti». Inoltre, proprio il riferimento a questi ultimi è stato espunto dal testo normativo, che quindi incide, oggi, solo sui gettoni di presenza, ossia sulla forma di compenso generalmente riconosciuto ai componenti di organi collegiali.

In definitiva, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione Calabria, non è ipotizzabile nessuna “sovrapposibilità” tra le due formulazioni normative, quella anteriore e quella successiva all'intervento legislativo impugnato.

D'altro canto, priva di pregio appare la tesi del ricorrente, secondo cui la legge regionale impugnata avrebbe efficacia retroattiva.

Infatti, la circostanza che la modifica riguardi disposizioni che hanno avuto applicazione dal 1° gennaio 2015 non è sufficiente ad attribuire un effetto retroattivo alla novella impugnata. Una volta escluso, come si deve, che essa possieda qualsiasi valenza interpretativa, non può che seguirsi il generale principio d'irretroattività e, dunque, salva espressa previsione contraria (nella specie mancante), le modifiche introdotte dalla nuova disciplina regionale non dispongono che per l'avvenire.

Tutto ciò posto, orienta ugualmente nel senso del rigetto delle questioni l'istruttoria compiuta in sede di approvazione della legge reg. Calabria n. 30 del 2019.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i lavori preparatori (sentenze n. 64 del 2020, n. 186 e n. 108 del 2019), sebbene non legittimino interpretazioni contrastanti con il tenore delle disposizioni approvate, quale emergente dal loro testo, costituiscono pur sempre elementi che contribuiscono alla corretta interpretazione di quest'ultimo (in tal senso, sentenze n. 107 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 250 del 2016).

Nel caso di specie, il progetto di legge regionale risulta accompagnato da una relazione finanziaria ove si attesta che le disposizioni di cui all'art. 1 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, «stante l'invarianza delle previsioni di spesa relative all'ammontare dei trasferimenti ordinari per gli Enti interessati, rimanendo a carico di questi ultimi l'autonoma gestione dei relativi oneri».

Le disposizioni impugnate, allora, vanno interpretate nel senso che esse non devono determinare un aumento di spesa a carico del bilancio regionale, alla luce della previsione di invarianza finanziaria di cui al successivo art. 2, la cui natura di vincolo sostanziale, e non di clausola “di mero stile”, è appunto suffragata dalla citata relazione finanziaria di accompagnamento, che il ricorrente, peraltro, non ha tenuto in alcuna considerazione.

La portata precettiva dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 30 del 2019 deve dunque essere intesa nel senso di non poter implicare spese ulteriori per i singoli enti, agenzie e aziende sub-regionali, tali da superare gli stanziamenti in loro favore già previsti nel bilancio regionale, ferma restando la possibilità per i soggetti in questione, nella loro autonomia organizzativa, di destinare risorse in conformità alle previsioni della legge regionale impugnata, che è stata censurata, del resto, esclusivamente in relazione a parametri finanziari.

Per questa ragione, e in questi limiti, le questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., vanno dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 30 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 115 della seduta del 29/05/2020.

**Oggetto: Prosecuzione commissariamento ARCEA.**

**Presidente, Assessore Proponente:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Avv. Gianluca Gallo**

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

**Dirigente/i Generale/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Dott. Giacomo Giovinazzo**

**Dirigente di Settore:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Avv. Domenico Ferrara**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
 conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
 con nota n° 182680 del 03/06/2020

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 dell'08.07.2002 che, all'art. 12, prevede l'istituzione dell'Organismo Pagatore Regionale;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 26 gennaio 2005, avente ad oggetto "Istituzione dell'ARCEA";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 748 dell'8 agosto 2005, avente ad oggetto "Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura ARCEA - Provvedimenti";

**VISTO** l'art. 28 della Legge Regionale n. 13 del 17.08.2005, con la quale è stata approvata l'istituzione dell'Organismo Pagatore Regionale di cui alla D.G.R. n. 16 del 26 gennaio 2005;

**VISTO** l'art. 9 del vigente Statuto dell'ARCEA, secondo il quale sono Organi della stessa il Direttore e l'Organo di Revisione dei Conti, e l'art. 10 del medesimo Statuto, secondo il quale il Direttore dura in carica cinque anni ed è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa delibera della stessa, a seguito di avviso pubblico diretto alla selezione dei candidati idonei a ricoprire l'incarico, in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali nel settore di operatività dell'Agenzia;

**CONSIDERATO** che l'ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) è attualmente in regime di commissariamento, secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale pro tempore con Deliberazione n. 477 del 29/10/2018, in seguito alla quale, con Decreto del Presidente della G. R. n. 119 del 31/10/2018, è stato nominato Commissario Straordinario dell'Agenzia l'Ing. Francesco Del Castello, con incarico annuale, eventualmente prorogabile di sei mesi, con la previsione che l'incarico sarebbe comunque cessato alla conclusione delle procedure di selezione del Direttore di ARCEA;

**PRESO ATTOCHE** permangono le necessità rappresentate nella stessa D.G.R. n. 477 del 29/10/2018 in merito all'esecuzione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria e dal ruolo dell'Organismo Pagatore previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, in quanto:

- è tutt'oggi in corso di esecuzione il PSR 2014/2020 a valere sui fondi FEASR (Fondi Europei Agricoli per lo Sviluppo Rurale), il quale coinvolge interessi rilevanti per la Regione Calabria, sia in termini propriamente finanziari, che di risultati attesi e di impegni da assumere per gli anni a venire;
- le uniche Autorità previste dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sotto la voce "Responsabilità degli Stati Membri", sono l'Autorità di Gestione, l'Organismo Pagatore e l'Organismo di Certificazione e all'ARCEA, quale Organismo Pagatore della Regione Calabria costituito ai sensi del cit. Reg. (UE) n. 1305/2013, sono demandate importanti e delicate funzioni di rilevanza comunitaria: in particolare, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, all'Agenzia è demandata la gestione, il monitoraggio ed il controllo dei finanziamenti degli aiuti diretti alle attività connesse ai fondi 2014/2020, di cui al "Primo Pilastro" della Politica Agricola Comune, nonché, per quanto riguarda la nuova programmazione dei fondi FEASR 2014/2020, la partecipazione alle attività dirette all'esecuzione della programmazione stessa e la diretta interlocuzione con gli Organismi Comunitari;
- la fase di esecuzione del PSR 2014/2020, tutt'ora in corso, richiede che le Autorità competenti in essa coinvolte siano munite di rappresentatività e conseguente responsabilità, affinché siano credibili, autorevoli, possano legittimamente rappresentare gli interessi regionali ed essere prese in considerazione in sede comunitaria, e che l'assenza di un legale rappresentante dell'ARCEA potrebbe essere fonte di danno grave per l'agricoltura calabrese e la Calabria in genere, in quanto l'inefficace o non corretto esercizio delle fondamentali funzioni conferite all'Agenzia, o il mancato raggiungimento degli obiettivi ad essa assegnati, comporterebbe automaticamente conseguenze pesantissime per la Regione Calabria a livello sanzionatorio,



con ripercussioni economico-finanziarie gravi per la già fragile economia regionale, che molto si basa sul comparto agricolo e sul sostegno dell'Unione Europea;

**TENUTO CONTO CHE** i servizi della Commissione Europea, con documento Ares (2020)2404989 del 06/05/2020, pervenuto al momento soltanto in lingua inglese, hanno richiesto al Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari, Forestali e del Turismo (MIPAAFT), in qualità di ente vigilante sull'operato degli Organismi Pagatori ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 908/2014, di fornire informazioni rispetto alla sussistenza, da parte di ARCEA, della conformità ai requisiti indispensabili per il mantenimento delle funzioni di Organismo Pagatore in Agricoltura e di valutare il ritiro dell'accreditamento (in particolare per la spesa relative alle Misure ad investimento del PSR), in considerazione delle persistenti carenze riscontrate in occasione della certificazione dei conti relativa all'esercizio finanziario 2019;

**CONSIDERATO CHE:**

- alla luce di quanto sopra, permane la necessità di garantire la presenza di un rappresentante legale dell'ARCEA, che possa autorevolmente e legittimamente rappresentare gli interessi regionali in sede comunitaria e nazionale ed assicurare la continuità amministrativa e la gestione dell'Ente, nonché avviare le procedure necessarie per l'adempimento delle prescrizioni di cui al punto recedente, nell'ulteriore considerazione che l'eventuale assenza di tale figura potrebbe costituire fonte di danno grave per l'agricoltura calabrese, soprattutto nell'attuale contesto storico, caratterizzato dalla gravissima crisi causata dall'emergenza sanitaria "Covid-19", dai pesanti risvolti di natura economico-finanziaria e sociale, che rende essenziale assicurare la continuità del flusso dei pagamenti ai beneficiari, duramente colpiti dalla grave crisi in atto;
- è necessario assicurare la continuità amministrativa e funzionale dell'Organismo Pagatore Regionale e procedere, per le ragioni di cui sopra, all'individuazione di un Commissario Straordinario dell'Agenzia, già individuato precedentemente, con gli atti citati, nell'Ing. Francesco Del Castello, nelle more dell'espletamento, da parte del competente Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", delle procedure di evidenza pubblica per la selezione e la nomina del nuovo Direttore dell'ARCEA, nel rispetto della normativa vigente in materia;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta per la Regione Calabria ulteriori oneri finanziari, poiché alla relativa spesa si farà fronte con le spese che la Regione trasferisce ad Arcea a copertura delle spese di funzionamento già stanziato al capitolo U2204031401 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2020/2022;

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- l'art. 4, comma 1 ter della Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 20 che integra la legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare);
- l'art 1 della Legge regionale 18 maggio 2017, n. 20 avente ad oggetto "*Interpretazione autentica del comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24*";

**PRESO ATTO:**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità

della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare, Politiche sociali e per la famiglia Avv. Gianluca Gallo;

### **DELIBERA**

1. **di individuare**, quale Commissario dell'Organismo Pagatore Regionale "ARCEA", l'ing. Francesco Del Castello, al fine di assicurare la gestione e la continuità amministrativa dell'Ente, nelle more della definizione delle procedure di evidenza pubblica per la selezione e la nomina del nuovo Direttore dell'ARCEA già demandate al Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";

2. **di stabilire** che il mandato del Commissario avrà termine con la nomina del Direttore dell'ARCEA e che non potrà avere comunque durata superiore a mesi sei;

**di demandare** al Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" l'acquisizione e la verifica delle necessarie dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti e comunque l'assenza di ulteriori cause ostative alla proroga dell'incarico;

**di rimettere** al Presidente della Giunta Regionale l'adozione del Decreto di incarico, previa acquisizione delle suindicate dichiarazioni e attestazioni verificate dal Dipartimento competente;

**di notificare** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente all'ing. Francesco Del Castello, all'"Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura" (ARCEA) ed al Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane";

**di disporre** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Il Segretario Generale Reggente  
Eugenia Montilla

Il Presidente  
Jole Santelli

**REGIONE CALABRIA****Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze****Il Dirigente Generale reggente**Regione Calabria  
Protocollo Generale - SIAR  
N. 0182680 del 03/06/2020

dott. Giacomo Giovinazzo  
Dirigente generale reggente  
del dipartimento "Agricoltura e risorse agroalimentari"  
[dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it)

dott.ssa Eugenia Montilla  
Segretario generale reggente  
[segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it](mailto:segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it)

Dott.ssa Francesca Palumbo  
Dirigente del Settore  
Segreteria di Giunta e Rapporti con il Consiglio Regionale  
[segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it](mailto:segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it)

**e p.c.**

Avv. Gianluca Gallo  
Assessore alle Politiche agricole e sviluppo  
agroalimentare, Politiche sociali e per la famiglia  
[gianluca.gallo@regione.calabria.it](mailto:gianluca.gallo@regione.calabria.it)

**Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Prosecuzione commissariamento ARCEA". Riscontro nota prot. 182296 del 03/06/2020**

A riscontro della nota prot. 182296 del 03/06/2020 relativa alla proposta deliberativa "Prosecuzione commissariamento ARCEA", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale" "poiché alla relativa spesa si farà fronte con le spese che la Regione trasferisce ad Arcea a copertura delle spese di funzionamento già stanziato al capitolo U2204031401 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2020/2022", si conferma la compatibilità del provvedimento limitatamente ai soli aspetti di carattere finanziario.

**Dott. Filippo De Cello**  
(firmata digitalmente)

## **A.R.C.E.A.**

(Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura)

Istituita ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. n° 165/1999 e della L.R. n° 24/2002

# **STATUTO**

Approvato con Delibera di Giunta Regionale dell'8 agosto 2005, n. 748 e successive  
modificazioni ed integrazioni

## **STATUTO**

### **Articolo 1 Istituzione dell'ARCEA**

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 3, 3° comma del D.Lgs. 29 maggio 1999, n° 165, l'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA).
2. L'ARCEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente Statuto.
3. L'Agenzia ha sede in Catanzaro e può dotarsi di strutture sul territorio.
4. L'ARCEA è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. N° 165/99.

### **Articolo 2 Funzioni e competenze**

1. All'ARCEA sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Calabria degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, dagli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziato e/o cofinanziato dai due Fondi FEAGA e FEASR di cui al Regolamento (CE) n. 1290/05 del 21 giugno 2005.
2. All'ARCEA potrà essere affidata anche dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Parchi, dai Consorzi di bonifica e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione, la funzione di organismo pagatore. In questo caso all'ARCEA possono essere affidate anche le sole funzioni di cui ai punti b) e c) del successivo comma 3.
3. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/06 della Commissione del 21 giugno 2006, l'ARCEA provvede a:
  - a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa comunitaria e nazionale;
  - b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;
  - c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati i finanziamenti del Fondo, segnatamente, per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.

### **Articolo 3 Rapporti con gli altri Enti**

1. L'ARCEA:
  - a) fornisce all'AGEA, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell'Unione Europea;

b) *(abrogato)*

c) *(abrogato)*

d) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'Economia e delle Finanze richieste motivate per anticipazione di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.

#### **Art. 4**

#### **Gestione delle informazioni**

1. L'ARCEA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnatele dal presente statuto, si avvale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n°173, dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.

#### **Art. 5**

#### **Regolamenti e struttura**

1. I regolamenti approvati con provvedimento direttoriale disciplinano l'articolazione e il funzionamento delle strutture amministrative e contabili dell'ARCEA, l'attività, i compiti e le attribuzioni del personale.

2. I regolamenti, tenuto conto del Regolamento (CE) n. 885/06 nonché delle linee direttrici per la liquidazione dei conti dei Fondi FEAGA e FEASR, tra l'altro:

a) Prevedono la separazione delle strutture cui è affidato lo svolgimento delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, nonché la costituzione dei servizi di controllo interno e tecnico;

b) Garantiscono che la ripartizione dei compiti avvenga in modo che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione, e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo funzionario;

c) Introducono un sistema di controllo che consenta di individuare con certezza e celerità le responsabilità dei singoli funzionari nell'esercizio delle proprie funzioni, determinando le competenze attribuite a ciascun funzionario.

#### **Art .6**

#### **Personale**

1. Al personale dell'ARCEA si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del comparto Enti Locali - Regione.

2. La struttura organizzativa è caratterizzata dalla flessibilità dei servizi e degli uffici, con la conseguente fungibilità delle unità lavorative. Il personale assegnato a ciascun ufficio o servizio potrà essere assegnato a diversa funzione in via temporanea o permanente, su disposizione del Direttore.

3. La rappresentazione grafica della struttura dell'ARCEA e tutto il suo contenuto, sono meramente indicativi e modificabili dal Direttore, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. i) del presente Statuto.

**Art .7****Utilizzazione di risorse umane esterne**

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in relazione ad esigenze operative particolari e in mancanza o indisponibilità di specifiche figure professionali interne, l'ARCEA potrà utilizzare risorse umane esterne, anche acquisendo collaborazioni e consulenze con contratti di diritto privato, stipulati con singoli o con associazioni od organismi pubblici e/o privati.
2. Con i contratti di cui al primo comma del presente articolo l'ARCEA può affidare ai soggetti quivi contemplati, lo svolgimento di singole fasi del procedimento, ferma restando la responsabilità dell'ARCEA per le determinazioni assunte e il controllo dell'opera svolta.

**Art .8****Affidamento di servizi**

1. l'ARCEA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, può stipulare apposite convenzioni con i Centri Autorizzati dalla normativa nazionale, di Assistenza Agricola (CAA).
2. L' ARCEA può altresì, stipulare convenzioni con le associazioni dei produttori e con le Organizzazioni professionali riconosciute ed operanti nel territorio Regionale per lo svolgimento delle attività attribuite alle Associazioni ed alle Organizzazioni professionali dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. L'ARCEA, per il suo funzionamento e come Organismo Pagatore, stipulerà convenzioni per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa con Istituti di Credito, nel rispetto delle norme vigenti.

**Art .9****Organi**

1. Sono organi dell'ARCEA:
  - a) il Direttore;
  - b) (*abrogato*);
  - c) ***L'Organo di Revisione dei Conti.***

**Art .10****Il Direttore**

1. Il Direttore dell'ARCEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa individuazione mediante pubblica selezione, dei candidati idonei, che abbiano comprovate competenze ed esperienze dirigenziali nel settore di operatività dell'Agenzia.
2. Il Direttore dura in carica cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 1 del successivo art. 19.
3. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo

svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici ,al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

4. Il Direttore può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata delibera, previa valutazione negativa del suo operato.

5. Al Direttore spetta un'indennità equiparata agli emolumenti corrisposti al Dirigente Generale della Regione Calabria.

6. Il Direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e sovrintende all'attività Amministrativa;

b) adotta gli atti di recepimento degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali. Approva ed adotta in forma di decreto gli atti necessari all'azione e alla gestione amministrativa;

c) definisce gli obiettivi e ne verifica il conseguimento;

d) approva regolamenti, piani e programmi predisposti dai Dirigenti;

e) approva per le entrate e le spese afferenti il funzionamento, il bilancio di previsione ,le relative variazioni, il bilancio di esercizio ed il conto consultivo;

f) propone alla Giunta Regionale le variazioni della pianta organica che comportino un aumento dello stanziamento complessivo a carico del bilancio regionale;

g) stipula atti, contratti e convenzioni;

h) gradua le funzioni, attribuisce gli incarichi ai Dirigenti ed al personale e ne definisce le indennità nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Adotta i provvedimenti di mobilità interna dei Dirigenti e del personale;

i) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia ed adotta le innovazioni utili all'ottimizzazione della struttura ed al suo funzionamento, per il migliore conseguimento degli obiettivi;

7. In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore è sostituito da un Dirigente da lui stesso designato

**Art .11**  
**Il Comitato di indirizzo (abrogato)**



## Art .12 L'Organismo di Revisione dei Conti<sup>1</sup>

1. *L'Organismo di Revisione dei Conti è nominato dalla Giunta Regionale ed è composto da un membro effettivo e da uno supplente, entrambi iscritti nel registro dei Revisori contabili.*
2. *L'Organismo di Revisione dei Conti* resta in carica tre anni.
3. *L'Organismo di Revisione dei Conti*, per l'esercizio del controllo sull'Amministrazione dell'Agenzia:
  - a) Esamina i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell'Agenzia, esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;
  - b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell' Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo.
4. Qualora *l'Organismo di Revisione dei Conti* accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia deve fornire tempestiva informativa al Direttore ed al Comitato di Vigilanza di cui al successivo art. 16, comma 3.
5. Tutti gli atti *dell' Organismo di Revisione dei Conti* sono notificati al Direttore dell'Agenzia.
6. *L'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di Revisione dei Conti è pari ad euro 4.000,00 annue al lordo delle ritenute di legge. Al membro supplente compete un'indennità solo in caso e per il periodo di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo. L'indennità, come corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo.*
7. *L' Organismo di Revisione dei Conti* Revisione può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata delibera.
8. *Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Revisori in carica, ovvero a seguito di cessazione anticipata di anche uno solo dei suoi componenti.*

## Art .13 Controlli e verifiche

1. Le procedure messe in atto dall' ARCEA devono garantire che le domande soddisfino i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per poter accedere agli aiuti e che i pagamenti siano erogati esclusivamente ai richiedenti .
2. Il controllo amministrativo si svolge anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'

---

<sup>1</sup> Articolo così modificato con D.G.R. n. 157 del 10 maggio 2013.

AGEA, dei dati del servizio informativo regionale e dei dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)

3. Il servizio di controllo interno esegue verifiche sulle procedure di erogazione di aiuti sulla base di programmi di autocontrollo, allo scopo di valutare la conformità delle procedure adottate dalla normativa nazionale e comunitaria.

4. In caso di accertamento di indebito percepimento degli aiuti da parte dei soggetti richiedenti, l'ARCEA recupera, per conto dei Fondi relativi ai regimi di spesa FEAGA e FEASR e degli altri soggetti finanziatori, tutte le somme indebitamente percepite, applicando i criteri previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

#### **Art. 14** **Bilancio e certificazione**

1. Il bilancio di funzionamento dell'ARCEA inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il Direttore predispose il bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

3. Le procedure di gestione contabile e di predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi sono contenute nei regolamenti di cui all'art. 5 del presente Statuto.

4. L'esercizio finanziario comunitario riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dai Fondi FEAGA e FEASR ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria.

5. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 165/1999, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

#### **Art. 15** **Attribuzione e gestione delle risorse finanziarie**

1. Le entrate dell'ARCEA consistono:

a) nelle somme destinate all'ARCEA dall'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento degli aiuti comunitari e della struttura dell'organismo pagatore e nei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR.

b) nelle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

c) negli stanziamenti determinati dal bilancio regionale;

d) nelle somme destinate dai soggetti che attribuiscono all'ARCEA compiti di organismo pagatore ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Statuto.

2. Le somme assegnate all'ARCEA dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, non sono considerate entrate ai sensi del comma precedente.

3. Le somme destinate agli aiuti comunitari, che costituiscono patrimonio distinto da quello dell'ARCEA sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia con la dicitura "aiuti comunitari" da tenersi presso la tesoreria provinciale dello Stato.

4. L'Agenzia, al fine di adempiere alle sue funzioni, individua, mediante il ricorso alle possibili procedure previste dal Decreto Legislativo n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici", l'istituto di credito bancario, singolo o in forma associata, a cui affidare l'attività di tesoreria e di cassa.

5. L'Agenzia stipula con l'istituto bancario, individuato nella forme previste dal comma 3, la convenzione di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo n. 385/93 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

### **Art. 16** **Vigilanza regionale**

1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività dell'ARCEA sottoponendo, in particolare, al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti:

a) Bilancio di previsione e relative variazioni;

b) Bilancio di esercizio;

c) *(Abrogato)*

d) Assunzioni del personale, con procedure concorsuali pubbliche o variazioni di pianta organica, entrambe comportanti un aumento dello stanziamento complessivo a carico del bilancio regionale.

2. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti perché richiesti da norme comunitarie e nazionali di settore.

3. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di parere reso dal Comitato di Vigilanza, da istituire in via amministrativa presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, composto da tre Dirigenti. E' fatta salva la definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1).

4. Gli atti da sottoporre a controllo sono inviati al Comitato di Vigilanza di cui al precedente comma 3, entro dieci giorni dalla loro adozione.

5. Le procedure di controllo devono concludersi entro i successivi 15 giorni, fatte salve le approvazioni di competenza del Consiglio regionale quando collegate ai documenti di bilancio preventivo e di esercizio della Regione.

**Art. 17****Fase di avvio. Buon funzionamento dell'ARCEA**

1. Il Direttore, al fine di attuare la piena operatività e garantire il buon funzionamento dell'Agenzia ha, altresì, la facoltà di stipulare convenzioni con l'AGEA, con altri Organismi Pagatori regionali e con loro Enti strumentali, finalizzate al processo di formazione del personale e all'acquisizione delle conoscenze, buone prassi tecniche e professionali per ottenere la massima efficienza del funzionamento dell'Agenzia;
2. L'ARCEA, oltre che dagli Enti pubblici di cui al D.Lgs. n. 165/01, può richiedere il comando, il distacco o il trasferimento di personale dalla Regione Calabria, dall'AGEA, dagli altri Organismi Pagatori e dagli Enti di cui al precedente art. 2, comma 2. Medesima facoltà è estesa anche agli Enti strumentali delle predette Amministrazioni, nonché a soggetti privati da quest'ultime partecipati, che perseguono interessi anche di natura pubblicistica.
3. Per le eventuali ulteriori disponibilità previste nella pianta organica si procede ai sensi della normativa vigente e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché del regolamento di cui all'art. 5 del presente Statuto.
4. Il personale comandato, trasferito o distaccato all'ARCEA conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità possedute presso l'Ente di provenienza, ivi compreso il Fondo di previdenza, se più vantaggiosi.

**Art. 18****Modifica statuto**

*(Abrogato)*

**Art. 19****Disposizioni transitorie**

1. La prima nomina del Direttore, dei Dirigenti, e del Collegio dei revisori, viene effettuata con provvedimento del Presidente pro-tempore della Giunta regionale. In sede di prima nomina, il mandato del Direttore in carica all'atto del riconoscimento dell'ARCEA quale Organismo Pagatore della Regione Calabria ad opera delle competenti Autorità Ministeriali, ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del suddetto riconoscimento, in aggiunta al pregresso periodo già trascorso nella carica.
2. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore la Regione individua l'ARCEA – ai sensi e nel rispetto del punto 4) dell'allegato al Reg. (CEE) 1663/95 – quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento di cui all'art. 5, comma 3), del Decreto Legislativo 165/1999.

**Art. 20**  
**Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Statuto, si provvede in termini di copertura di cassa mediante il prelevamento della somma dal bilancio di previsione della Regione.
2. Per gli anni successivi al 2006 gli importi dei relativi stanziamenti sono fissati dalle leggi annuali di bilancio.

**ARCEA**  
**Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in**  
**Agricoltura**

**REGOLAMENTO**  
**DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI, CONTABILI,**  
**ECONOMALI,**  
**BENI PATRIMONIALI,**  
**ATTI AMMINISTRATIVI,**  
**ORDINAMENTO DEL PERSONALE**

**Approvato con Decreto n. 1/D dell'11 giugno 2007 e successive modificazioni ed**  
**integrazioni**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento determina i principi fondamentali e le modalità operative di amministrazione dell'Agenzia Regionale della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) ed il suo ordinamento contabile, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Regolamento CE 885/06, nonché dalla Delibera G.R. n. 748 dell'8 agosto 2005, concernente "Agenzia regionale Calabria per le erogazioni in Agricoltura – ARCEA – provvedimenti", con la quale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 8 luglio 2002, n. 24 e dell'art. 28 della L.R. 17 agosto 2005, n.13, è stato approvato lo Statuto della predetta Agenzia nel testo allegato alla medesima deliberazione.
2. Le norme del presente regolamento si integrano con altre disposizioni regolamentari aventi attinenza con gli aspetti organizzativi.
3. Lo Statuto di cui al comma 1 del presente articolo sarà identificato nel presente regolamento con "Legge istitutiva"; con la denominazione "AGEA", si intende l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura costituita con Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.

### **Art. 2 - Sede legale**

1. L'ARCEA ha sede legale in Catanzaro e si può avvalere delle sedi della Regione Calabria a Roma. Compete al Direttore l'eventuale adozione di un logo di riconoscimento.

### **Art. 3- Competenze**

1. L'ARCEA svolge le funzioni di Organismo Pagatore per la Regione Calabria, nonché tutti gli altri compiti e funzioni ad essa attribuita in conformità alle funzioni e competenze di cui all'art. 2 dello Statuto ovvero dalla normativa vigente.
2. L'ARCEA gestisce altresì ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale ad essa affidato dalla Regione Calabria, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Parchi e da altri Enti pubblici operanti sul territorio della Regione.

### **Art. 4- Prestazioni a favore di terzi**

1. ARCEA può fornire prestazioni a titolo oneroso a favore di terzi, purché compatibili con le funzioni istituzionali e comunque tali da non compromettere l'immagine dell'Agenzia, nei seguenti casi:
  - a) studio, ricerca e consulenza a favore di Enti, Aziende ed Agenzie pubbliche;
  - b) utilizzo dei propri servizi informatici e logistici.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente sono autorizzate dal Direttore.

### **Art. 5 - Criteri generali di amministrazione**

L'ARCEA per la propria amministrazione si ispira ai seguenti principi:

- a) economicità, efficienza ed efficacia, semplificazione amministrativa;
- b) pubblicità e trasparenza;
- c) rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati;
- d) garanzia di un processo di rotazione del personale addetto a funzioni chiave o di adozione di adeguate forme di supervisione;
- e) separazione delle funzioni di amministrazione da quelle di controllo;

- f) separazione delle gestioni dei fondi FEAGA e FEASR dalle gestioni di fondi nazionali o regionali in conformità alla normativa comunitaria prevista per gli Organismi pagatori.

### **Art 6 – Autonomia regolamentare dell'ARCEA**

1. Le competenze regolamentari sono del Direttore che ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende all'attività amministrativa ed esercita tutti i poteri previsti all'art.10 dello Statuto.
2. Il Direttore per lo svolgimento delle funzioni amministrative, organizzative e contabili adotta regolamenti o manuali procedurali.
3. Il Direttore assume come riferimento, per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma precedente, le norme comunitarie, nazionali e regionali.

### **Art. 7 -Competenze del Direttore**

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'ARCEA ed in esecuzione dell'art.10 dello Statuto istitutivo esercita i seguenti poteri:
  - a) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia;
  - b) adotta le innovazioni utili per ottimizzare la struttura ed il suo funzionamento, per il migliore conseguimento degli obiettivi;
  - c) adotta i provvedimenti di mobilità interna dei Dirigenti e del personale dell'ARCEA;
  - d) stipula i contratti individuali dei Dirigenti, e li nomina al di fuori dei casi contemplati all'art. 19 dello Statuto.
2. In particolare, Il Direttore:
  - a) definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi da attuarsi;
  - b) definisce i criteri generali per l'attività amministrativa e adotta atti di indirizzo cui devono attenersi i Dirigenti e le Strutture dell'ARCEA;
  - c) adotta in forma di decreti i provvedimenti necessari all'azione amministrativa e alla gestione dell'ARCEA;
  - d) adotta il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  - e) relaziona periodicamente, alla Regione Calabria ed agli altri Enti per i quali svolge attività di O.P. sull'attività svolta;
  - f) alla costituzione e soppressione delle Strutture e delle Posizioni individuali di livello dirigenziale, delle quali nomina i responsabili; Provvede alla costituzione delle Posizioni Organizzative;
  - g) valida le procedure dell'O.P.R. in caso di mancanza, assenza o impedimento del responsabile.
3. Il Direttore:
  - a) promuove le condizioni per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
  - b) assicura il rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori e per persone terze;
  - c) traduce in obiettivi e programmi gli indirizzi generali dell'ARCEA, ne controlla l'attuazione e la verifica alla rispondenza dei risultati.
  - d) adotta i manuali ed i regolamenti interni.



### **Art.8 - Supplenza del Direttore**

1. Nel caso di temporanea assenza o impedimento per un periodo non eccedente il congedo ordinario, Il Direttore è sostituito da un Dirigente scelto dalla stesso Direttore, senza oneri aggiuntivi a carico dell'ARCEA.
2. Nel caso di assenza od impedimento per un periodo eccedente il congedo ordinario, al Dirigente incaricato dal Direttore viene corrisposto un assegno personale non pensionabile pari alla differenza del trattamento economico del direttore e quello in godimento.

### **Art. 9<sup>1</sup> – (Abrogato)**

### **Art. 10 - Il Collegio dei revisori**

1. Il Collegio dei Revisori ha sede nei locali di ARCEA.
2. Il Collegio dei Revisori ha competenza sull'attività di funzionamento dell'Agenzia e vigila sull'osservanza delle leggi nazionali e regionali. Verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ivi compreso l'assestamento.

Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del consuntivo.

Il Collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore sull'andamento dell'Agenzia. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il Direttore dispone in via generale circa le modalità di trasmissione degli atti dell'Agenzia al Collegio dei Revisori.
4. Le riunioni del Collegio si svolgono su iniziativa del Presidente, cui compete la convocazione, eccezionalmente anche in sede diversa da quella istituzionale.
5. Per l'esercizio delle funzioni del Collegio, ciascun revisore ha facoltà d'acquisire d'ufficio tutta la documentazione, atti e documenti attinenti alla propria competenza.
6. L'attività dei revisori dei conti deve essere autonomamente verbalizzata. I verbali sottoscritti sono consegnati al Direttore e raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dalla Direzione.
7. È previsto un ristoro chilometrico corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante per chilometro percorso per l'effettuazione dei viaggi con proprio mezzo relativi all'espletamento dell'incarico di Revisore dei Conti. Il numero dei viaggi effettuati sarà comprovato dai relativi verbali di verifica sottoscritti dal revisore richiedente il relativo ristoro chilometrico per ogni periodo di riferimento. Il prezzo del carburante da considerare ai fini del ristoro chilometrico è quello corrispondente all'ultimo aggiornamento utile rispetto alla data di espletamento dell'incarico. Le tabelle contenenti i prezzi dei carburanti sono aggiornati settimanalmente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nelle fatture emesse dai Revisori a fronte della richiesta di rimborso dovrà essere specificato il tipo di mezzo utilizzato e la relativa alimentazione. Ai fini del computo delle distanze per la corresponsione del ristoro chilometrico, dovrà farsi riferimento alle località di partenza e di destinazione, considerando comunque il percorso più breve.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Articolo abrogato con Decreto n. 103 del 02 novembre 2009.

<sup>2</sup> Comma aggiunto con Decreto n331 del 28 novembre 2012.

## **ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ORGANISMO PAGATORE**

### **Art. 11 - Organismo Pagatore**

1. ARCEA, sulla base del riconoscimento della qualità di Organismo Pagatore, assume la gestione, l'esecuzione e la rendicontazione delle entrate e delle spese afferenti gli aiuti, contributi, premi e interventi comunitari, previsti dalla normativa dell'Unione Europea, secondo le norme fissate dai Regg. (CE) 1290/2005 del 21/6/2005 e 885/2006 del 21/6/2006.
2. ARCEA definisce con specifiche modalità organizzative e contabili le attività di cui al precedente comma, applicando tutti i criteri necessari a garantire le condizioni di operatività previste per l'Organismo Pagatore all'articolo 1 del Reg. (CE) n. 885/2006.
3. Il Direttore, attraverso propri provvedimenti regolamentari ed organizzativi, assicura le modalità di svolgimento delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti ed i criteri di gestione delle entrate e delle spese comunitarie, anche connesse e cofinanziate derivanti dall'attuazione della politica agricola comune e delle strutture del settore agricolo finanziate dal FEAGA e dal FEASR.

### **Art.12 -Delega di funzioni**

1. Singole fasi del procedimento possono essere delegate dall'ARCEA a:
  - a) Province, Comunità Montane, Comuni, Corpo Forestale dello Stato e altri Enti ed organismi pubblici;
  - b) associazioni dei produttori riconosciute ed operanti nella Regione Calabria per lo svolgimento delle attività attribuite alle Associazioni stesse dalla normativa comunitaria;
  - c) eventuali centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) autorizzati dalla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999.
2. La delega di cui al precedente co. 1 viene concessa previa sottoscrizione di apposita convenzione tra L'ARCEA ed i soggetti delegati. La convenzione impegna i soggetti delegati:
  - a) ad adottare e ad attenersi scrupolosamente ai manuali procedurali predisposti dall'ARCEA;
  - b) ad individuare il responsabile per la funzione delegata;
  - c) utilizzare elenchi di controllo (check-list) predefiniti da ARCEA;
  - d) ad informare tempestivamente e periodicamente delle risultanze dei controlli effettuati per ciascuna pratica;
  - e) ad attenersi alle procedure stabilite di registrazione, archiviazione e conservazione di tutti i documenti;
  - f) permettere la verifica delle procedure da parte delle strutture di controllo di ARCEA, dell'Organismo di coordinamento, dei Servizi della CE e dell'Organismo di certificazione;
  - g) a garantire la riservatezza e sicurezza dei dati in possesso;
  - h) a garantire la pronta reperibilità, la visione e la fornitura in copia dei documenti agli aventi diritto.
3. La convenzione definisce altresì i casi nei quali L'ARCEA esercita il potere di revoca della delega ovvero la sostituzione, in caso di inefficienza dei soggetti convenzionati;
4. I soggetti delegati predispongono, di norma, annualmente e comunque ogni qual volta lo richieda l'ARCEA, una relazione dalla quale si evinca l'attività svolta e l'avvenuto rispetto delle clausole di cui al precedente co. 3.

5. L'ARCEA, tramite i propri Uffici e Strutture, esegue periodici controlli presso i soggetti delegati.

### **Art. 13 - I Manuali Procedimentali**

1. L'ARCEA predispone manuali procedimentali ai sensi della normativa vigente sugli O.P. che vengono adottati con decreto del Direttore almeno quindici giorni prima dalla presentazione della domanda da parte dei beneficiari.
2. I manuali procedimentali possono essere successivamente modificati in relazione ai risultati conseguiti, per esigenze di natura organizzativa e, in ogni caso, quando la normativa comunitaria lo richieda.
3. I manuali procedimentali di settore devono interessare ciascuna tipologia di erogazione finanziaria, suddivisi per misura e per livello operativo. Sono rivisti in relazione ai risultati dei controlli effettuati e della relazione annuale presentata dalle strutture di controllo e dai soggetti convenzionati e, in ogni caso, quando la normativa comunitaria lo richiede.
4. I manuali procedimentali di settore disciplinano le fasi di presentazione, istruttoria, controllo, revisione, autorizzazione e pagamento delle domande ed in particolare definiscono:
  - a) procedure particolareggiate relative al ricevimento, all'archiviazione, alla registrazione ed al trattamento delle domande, ivi compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare;
  - b) elenco esauriente delle verifiche da effettuare, ivi compreso il modello di attestazione dei controlli effettuati e gli esiti;
  - c) le scadenze in cui le relazioni devono essere presentate;
  - d) le procedure di risoluzione delle anomalie;
  - e) il responsabile di ogni fase del procedimento.

### **Art. 14 - I Controlli**

1. L'ARCEA nell'esercizio delle funzioni di propria competenza è tenuta ad effettuare i seguenti controlli:

- **controllo amministrativo:** è di norma svolto dai soggetti incaricati dell'istruttoria delle domande; consiste nella verifica delle condizioni di ammissibilità delle stesse e nella verifica della correttezza tecnica e formale della documentazione allegata ad esse;

- **controllo tecnico:** consiste nel controllo incrociato nell'ambito del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), sistema informativo regionale e nazionale, anagrafe delle imprese agricole, fascicolo aziendale e altri sistemi informativi della P.A., che consente la verifica dei dati dichiarati dal richiedente tramite la domanda di contributo e la documentazione allegata, con le informazioni contenute nel SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale);

- **controllo oggettivo:** consiste nella verifica oggettiva in loco del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi e verte almeno su un campione rappresentativo delle domande; il tasso di controllo e i criteri di estrazione del campione, tenuto conto dell'analisi di rischio sono stabilite in conformità della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

Per le modalità di effettuazione dei suddetti controlli si rinvia alle singole procedure operative formalizzate negli appositi manuali.

- **controllo (interno) di secondo livello:** è effettuato dal Servizio di Controllo Interno e consiste nel verificare il rispetto delle indicazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di organismi pagatori, dei regolamenti e delle procedure da parte delle strutture dell'Organismo Pagatore e di quelle dei soggetti delegati.

Il Servizio di Controllo Interno opera in autonomia rispetto alle altre strutture dell'Organismo Pagatore e riferisce direttamente al Direttore.

Per le modalità di effettuazione dei suddetti controlli si rinvia alle procedure formalizzate nell'apposito manuale del controllo interno.

Relativamente ad altre tipologie di aiuti, la cui gestione viene delegata dalla Regione all'ARCEA, quest'ultima adeguerà le attività di controllo alla connessa normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

#### **Art. 15 - controlli esterni**

1. Il Direttore dispone tutte le misure organizzative necessarie ad agevolare il controllo esterno previsto sull'attività dell'Organismo Pagatore da parte:
  - a) della Unione Europea;
  - b) dell'autorità Ministeriale competente in materia di riconoscimento
  - c) dell'Organismo di Coordinamento;
  - d) dell'organismo di certificazione di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) 1290/2005, incaricato di effettuare annualmente la certificazione dei conti di ARCEA.

#### **Art. 16 - Servizio di Cassa**

1. Il Servizio di cassa di ARCEA, nella sua qualità di O.P. è affidato ad un Istituto di Credito, mediante apposita convenzione stipulata dal Direttore, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 17 - Il contenzioso**

1. Nelle more della definizione della Struttura legale dell'ARCEA, e successivamente qualora la struttura interna non possa, il contenzioso è affidato a legali esterni o all'avvocatura regionale.
2. successivamente, qualora la struttura interna non possa far fronte al programma di contenzioso o per la specificità della lite, il Direttore potrà ricorrere ad avvocati del Libero Foro.

#### **Art. 18 - Servizi informatici e relativa sicurezza<sup>3</sup>**

1. Di norma le funzioni di ARCEA sono svolte con il supporto di sistemi informatici: tutti gli uffici, e i singoli operatori e funzionari, sia tecnici che amministrativi, sono collegati mediante rete telematica e hanno accesso alle informazioni, applicazioni e servizi di loro competenza. ARCEA può avvalersi, con apposita convenzione, di sistemi informatici di altri Organismi Pagatori che dovranno essere conformi a quanto descritto nel presente articolo e del successivo art. 21.
2. L'ARCEA, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adotta almeno annualmente il proprio Documento Programmatico della Sicurezza (DPS), nel quale sono descritte puntualmente le procedure atte a garantire elevati standard di sicurezza informatica e la tenuta ed il trattamento dei dati detenuti dall'Agenzia.
3. I servizi informatici sono assicurati da una specifica struttura, dotata di personale tecnico, che opera sulla base delle esigenze degli uffici dell'Agenzia e utilizzando le risorse da questa assegnate. Per lo sviluppo e la gestione dei servizi informatici e telematici, la suddetta struttura informatica può avvalersi anche di risorse esterne.
4. Oltre che garantire il funzionamento interno e i compiti istituzionali dell'Agenzia, i servizi informatici sono progettati e gestiti in modo da assicurare il più ampio supporto possibile a tutto l'insieme di attività di gestione degli interventi in agricoltura, anche laddove svolte da altri

---

<sup>3</sup> Articolo modificato con Decreto n. 44 del 01 luglio 2009.

soggetti e/o Enti, quali ad esempio il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con l'ottica di fornire il massimo di trasparenza e accesso alle informazioni, e nella logica dei sistemi integrati in rete telematica, privata o anche pubblica (Internet).

5. La struttura informatica di ARCEA assicura la corretta funzionalità e la continua disponibilità dei servizi informatici, anche mediante la predisposizione del piano di continuità di servizio ("*business continuity plan*") comprendente, in caso di eventi dannosi o disastri, il piano di ripristino dei sistemi informatici ("*disaster recovery*") in tempi compatibili con i servizi erogati dall'Agenzia. Le misure previste per garantire la continuità dei servizi erogati da ARCEA e l'eventuale ripristino delle funzioni informatiche, a seguito di eventi dannosi, sono descritte dettagliatamente nel DPS dell'Agenzia.

#### **Art. 19 - Tutela della riservatezza e sicurezza dei dati<sup>4</sup>**

1. I servizi di ARCEA sono organizzati in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. In applicazione della Legge 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Direttore di ARCEA, approverà con propria determina, l'organizzazione della privacy di ARCEA nel modo seguente:
  - titolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f e dell'art. 28 del Codice, è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Calabria (ARCEA);
  - responsabili del trattamento di dati personali di cui ARCEA è titolare, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera g) e dell'art. 29 del Codice, sono soggetti preposti dal titolare al trattamento dei dati personali che forniscono, per esperienza, capacità e affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
  - incaricati del trattamento di dati personali di cui ARCEA è titolare, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera h) e dell'art. 30 del Codice, i dirigenti e gli altri dipendenti assegnati all'Agenzia ed i collaboratori che, ad altro titolo, operano sotto la diretta autorità del titolare individuati secondo le modalità di cui al presente articolo.

I soggetti esterni che, in forza di convenzione, contratto o provvedimento di nomina, sono delegati da ARCEA allo svolgimento di funzioni che implicano trattamento di dati personali per conto del titolare, sono tenuti alla sottoscrizione di una dichiarazione di adozione delle misure minime di sicurezza, che dovrà essere, tempestivamente, trasmessa all'Agenzia.

2. L'accesso ai dati informatizzati e alle procedure informatiche per gestirli è governato dalla struttura tecnica di cui all'articolo precedente, comma 2, sulla base della normativa vigente, in particolare del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Più specificamente, ciascun incaricato del trattamento accede al sistema informatico mediante un "codice identificativo personale", con 'parola chiave' ("password") affidata alla sua responsabilità, o con altro sistema tecnologicamente disponibile atto comunque a proteggere da accessi non autorizzati, quali ad esempio la firma digitale o l'utilizzo di "chiavi biometriche". Il codice di accesso viene rilasciato dal responsabile del Servizio Informatico dell'Agenzia agli incaricati indicati dai dirigenti responsabili della struttura organizzativa dove effettuano i trattamenti. I sistemi informatizzati, ove la natura delle informazioni gestite lo richieda, rendono possibile individuare il singolo codice utilizzato per inserire o modificare un qualunque dato.
3. Il referente del settore informatico di ARCEA risponde della sicurezza logica e fisica dei dati contenuti negli archivi informatici dell'Agenzia: assicura la protezione dei dati contro i rischi di intrusione o di perdita accidentale, mediante idonei programmi e procedure organizzative, la cui efficacia ed aggiornamento deve essere periodicamente verificata. Nel caso che l'Agenzia

---

<sup>4</sup> Articolo modificato con Decreto n. 44 del 01 luglio 2009.

utilizzi sistemi informatici esterni, quali a esempio quelli regionali o del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), le suddette garanzie devono essere richieste, tramite accordo, convenzione o contratto, alle strutture che li gestiscono. Nei casi in cui le informazioni siano raggiungibili attraverso reti telematiche pubbliche, possono essere previsti adeguati sistemi di cifratura.

## **SISTEMA CONTABILE DELL'ORGANISMO PAGATORE**

### **Art. 20 - Sistema contabile**

1. ARCEA, nella funzione di Organismo Pagatore, adotta un sistema di gestione contabile ispirato ai principi del bilancio di cassa nel rispetto della vigente normativa comunitaria.
2. La contabilità relativa ad aiuti, premi e contributi comunitari e nazionali cofinanziati è formulata in termini finanziari di sola cassa. La gestione registra unicamente i movimenti finanziari relativi alle entrate ed alle spese delle diverse tipologie di aiuto. Questa gestione è nettamente distinta e separata da quella inerente il funzionamento dell'Agenzia.

A tal fine sono istituiti distinti conti partitari e capitoli per la contabilizzazione delle entrate e delle spese comunitarie connesse o cofinanziate.

3. L'esercizio finanziario, nel rispetto della normativa comunitaria, ha durata annuale, con inizio il 16 ottobre di ogni anno e termine il 15 ottobre dell'anno successivo.
4. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. Tuttavia, per esigenze di maggior dettaglio contabile o di materia, i capitoli possono essere articolati in sottocapitoli.

### **Art. 21 - Realizzazione delle entrate**

1. Sono considerate entrate ai soli fini del loro utilizzo per l'erogazione di aiuti:
  - a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, della Regione Calabria e di altre Amministrazioni pubbliche destinate ad essere erogate a terzi per le spese a titolo di quota nazionale di cofinanziamento di aiuti, premi e contributi disposti dalla normativa comunitaria;
  - b) le assegnazioni a carico dell'Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari;
  - c) ogni altra entrata destinata ad essere erogata a terzi per spese derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale;
  - d) le altre entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, di sanzioni e penalità da accreditare all'Unione Europea.
2. Le fasi della gestione delle entrate sono la riscossione ed il versamento.

La riscossione è effettuata tramite incassi emessi dall'Unità di Contabilizzazione e sottoscritte dal funzionario responsabile di detta Unità. Gli incassi possono riguardare più capitoli di bilancio.

3. Le entrate di cui al presente articolo, affluiscono ad una contabilità speciale infruttifera intestata ad ARCEA da tenersi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro ai sensi dell'articolo 5 , comma 6, del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165.
4. Per far fronte ad esigenze di pagamento degli aiuti comunitari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa espressa motivata richiesta di ARCEA e sentito l'Organismo di Coordinamento, effettua anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il rimborso al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle anticipazioni è effettuato mediante

corrispondente riduzione delle assegnazioni mensili o trimestrali dei fondi comunitari ad ARCEA.

### **Art. 22 - Gestione delle spese**

1. In conformità alla normativa comunitaria in materia finanziaria e di contabilità, e nel rispetto della separazione delle funzioni, la gestione delle spese si articola nelle fasi dell'autorizzazione, del pagamento e della contabilizzazione.
2. Sulla base del Regolamento (CE) n. 885/2006, ARCEA è competente e responsabile per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - a) predisposizione del provvedimento di autorizzazione dei pagamenti conseguenti il ricevimento delle domande, l'istruttoria, il controllo, l'esatta definizione dell'importo da erogare al beneficiario e la predisposizione dell'ordine di pagamento da inoltrare all'Unità di pagamento (le fasi di ricevimento delle domande e l'istruttoria delle stesse possono essere delegate in base alla richiamata normativa comunitaria)
  - b) esecuzione dei pagamenti con ordine alla Banca, di provvedere, previa verifica della corretta imputazione della spesa e della conformità della stessa alla normativa comunitaria;
  - c) contabilizzazione dei pagamenti con registrazione informatica del pagamento negli archivi contabili e la produzione, sulla base di tali registrazioni, delle dichiarazioni periodiche delle entrate e delle spese previste dalle disposizioni comunitarie.
3. L'atto di autorizzazione di pagamento è disposto dal Dirigente del Servizio Autorizzazione e Tecnico.
4. La documentazione di spesa e l'atto di autorizzazione di pagamento, sono trasmessi all'Unità di pagamento ai fini del controllo della regolarità contabile.
5. I pagamenti numerati progressivamente, vistati dal funzionario responsabile dell'Unità di pagamento e firmate dal Dirigente responsabile sono trasmessi alla Banca cassiere che provvede al pagamento dell'importo secondo le modalità indicate con addebito agli specifici conti correnti accesi presso la stessa Banca.
6. Le funzioni contabili e documentali di cui al presente articolo sono svolte di norma mediante sistema informatizzato con accesso riservato ai soli funzionari autorizzati mediante sistemi di protezione e validazione individuali.

### **Art. 23 - Storni di bilancio**

1. Nel corso di un esercizio finanziario, per assicurare la corretta imputazione delle entrate e delle spese erroneamente contabilizzate e per esigenze di riallineamento dei conti comunitari, possono essere effettuati storni tra capitoli e tra conti partitari.
2. Il provvedimento motivato di storno tra capitoli è predisposto dal responsabile del Servizio Autorizzazione e Tecnico e trasmesso al servizio di pagamento per il visto ed al servizio di contabilizzazione per la registrazione.  
Lo storno tra conti partitari è disposto dall'Unità di contabilizzazione e vistato dal servizio di pagamento.

### **Art. 24 - Liquidazione annuale dei conti**

1. La rendicontazione delle entrate, delle spese e dei crediti risultanti dall'apposito Registro dei Debitori, inerenti i fondi FEAGA e FEASR, sia periodica che annuale, è effettuata dall'Unità di contabilizzazione a norma dell'art. 6 del Reg. (CE) 885/2006 per la trasmissione all'Organismo di Coordinamento per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.

### **Art. 25 - Albi e registri**

1. E' istituito presso L'ARCEA:

- l'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica in agricoltura ai sensi del D.P.R. 118/2000;
- il Registro dei Debitori, secondo il disposto del Regolamento CE 296/1996 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 26 - Registro dei Debitori**

1. E' istituito presso ARCEA il Registro dei Debitori tenuto a cura della Funzione "Gestione Registro dei Debitori" ai sensi del punto 2 lett. E) dell'allegato 1 al Reg. (CE) n. 885/2006. Il Registro, aggiornato costantemente sulla base dei provvedimenti di recupero adottati, deve contenere le seguenti informazioni:

- generalità del debitore;
- somma da recuperare;
- motivo del recupero;
- riferimento normativo relativo all'erogazione oggetto di recupero;
- numero dell'atto che ha disposto l'erogazione;
- numero dell'atto che ha disposto il recupero;
- stato del recupero/contenzioso (recuperabilità);
- tipo di credito, irregolarità o meno.

2. ARCEA, avvalendosi del Registro dei Debitori di cui al comma 1, predispone la documentazione aggiornata dei debitori da inviare periodicamente alla Commissione insieme alla contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR. Per ciascun debitore deve risultare l'importo da recuperare, il regime a cui il debito si riferisce, la data di notifica, lo stato del recupero e se lo stesso è beneficiario di altri contributi.

3. Ad avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del debitore, il responsabile del procedimento di recupero dispone l'immediata cancellazione dal Registro e lo svincolo di eventuali garanzie prestate.

4. Il Registro di cui ai commi precedenti è pubblico ed è conservato su base informatica e l'esercizio del diritto di accesso avviene secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

## **SISTEMA CONTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PAGATORE**

### **Art. 27 - Autonomia contabile**

1. Le risorse assegnate ad ARCEA dalla Regione Calabria, quale contributo per il funzionamento, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello per lo svolgimento delle finalità di cui alla Legge regionale istitutiva.
2. ARCEA provvede altresì all'autonoma allocazione a bilancio delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.



3. La contabilità di ARCEA è tenuta in termini finanziari con applicazione delle norme previste dalla Legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2002 di contabilità ed è automaticamente aggiornata secondo le variazioni che subisce o subirà la stessa Legge regionale di contabilità.

### **Art. 28 - Ordinamento contabile per il funzionamento**

1. L'ordinamento contabile per il funzionamento di ARCEA è disciplinato dalla L. R. n. 8/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Gli atti fondamentali della gestione sono:
  - a) il bilancio di previsione annuale;
  - b) il programma annuale delle attività e degli investimenti;
  - c) il rendiconto generale.

### **Art. 29 - Il Bilancio di Previsione Annuale**

1. Entro il 31 Ottobre dell'anno precedente cui si riferisce, il Direttore redige il Bilancio di previsione relativo al programma delle attività necessarie per il funzionamento dell'Agenzia. Nel Bilancio sono indicate, in termini di competenza e cassa, le entrate iscritte in appositi capitoli secondo la loro provenienza e le dotazioni finanziarie dei capitoli di spesa dedicati alle attività da svolgere ed ai progetti da realizzare. Le entrate sono ripartite in titoli e categorie; le spese sono suddivise in parti, sezioni e categorie.
2. Le variazioni al bilancio e l'assestamento sono effettuate con atto del Direttore e sottoposte alla vigilanza regionale ai sensi dell'art.16 dello Statuto.
3. In deroga al comma precedente e al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al funzionamento di ARCEA, il Direttore è autorizzato ad apportare, ove necessario, con proprio atto le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli di spese correnti appartenenti alla stessa categoria nel rispetto degli equilibri economici e finanziari di bilancio.

### **Art. 30 - Rendiconto generale**

1. I risultati finali della gestione del bilancio di ARCEA sono dimostrati nel rendiconto generale dell'Agenzia.
2. Il rendiconto generale è adottato con atto del Direttore ed entro 10 giorni è trasmesso all'organismo di controllo di cui all'art 16, punto 3 dello Statuto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

### **Art. 31 - Gestione Provvisoria ed Equilibrio del bilancio**

1. Se la Giunta regionale non approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio preventivo annuale adottato dal Direttore, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio per un periodo massimo di tre mesi.
2. La gestione provvisoria si attua in ragione di un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo del bilancio dell'esercizio precedente a quello di previsione per ogni mese di gestione. Nella gestione provvisoria sono altresì autorizzate, senza limiti di somma, le spese di natura obbligatoria e quelle non frazionabili in dodicesimi.
3. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio; il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

### **Art. 32 - Fondi di riserva**

1. Nel bilancio annuale di competenza sono iscritti un fondo di riserva per spese obbligatorie e un fondo di riserva di cassa.
2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia sono prelevate da tali fondi rispettivamente le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio e quelle per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.
3. L'ammontare del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese effettive per il funzionamento dell'Agenzia.
4. L'ammontare del fondo di riserva di cassa è determinato entro il limite massimo di 1/12 dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati.

### **Art. 33 - Gestione delle entrate e delle spese**

1. Le entrate e le spese dell'Agenzia sono accertate e impegnate dai dirigenti competenti in base alla legge e secondo i compiti loro assegnati in materia di procedure d'entrata e di spesa.
2. Le proposte di atti da cui possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio dell'Agenzia, prima della loro formale adozione devono essere trasmesse alla struttura organizzativa preposta alla registrazione del relativo impegno.
3. Con la registrazione si intende assolto anche l'obbligo del rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art. 44 della L.R. n. 8/2002.

### **Art. 34 - Riscossione delle entrate e pagamento delle spese**

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuate dall'Istituto di Credito che gestisce il servizio di Tesoreria sulla base di apposita convenzione.
2. Gli incassi ed i pagamenti sono disposti dal funzionario/dirigente autorizzato dal Direttore o dallo stesso Direttore tramite i previsti titoli di entrata o spesa.

### **Art. 35 - Servizio di Tesoreria**

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato all'Istituto Tesoriere nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano la funzione creditizia e la sorveglianza sulle aziende di credito nonché della "Legge istitutiva" e della convenzione intercorsa;
2. L'Istituto custodisce ed amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà di ARCEA.
3. ARCEA, per particolari servizi, può avvalersi di conti correnti postali di cui unico traente è l'Istituto tesoriere.

### **Art. 36 - Ufficio Economato**

1. È istituito, a cura del Direttore, L'ufficio di economato secondo le disposizioni che seguono.
2. L'Economo è nominato dal Direttore e riceve, all'inizio della sua attività, un fondo nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Tale fondo può essere integrato a seguito della presentazione di una documentata rendicontazione delle somme già spese.
3. L'Economo annota su apposito registro o su procedura informatizzata i movimenti di cassa in entrata ed in uscita.
4. L'Economo è consegnatario dei beni inventariati di cui al presente Regolamento; ad esso si applica la normativa in materia di responsabilità degli agenti contabili della P.A.
5. Ad esso non è corrisposto alcun assegno in eccedenza al trattamento economico dovuto,

salvo diversa previsione di norme contrattuali.

6. Quando l'economista cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con l'Economista subentrante in presenza del Dirigente sovraordinato. L'operazione deve risultare da apposito verbale.

### **Art. 37 - Spese di economato**

1. Sono da considerarsi spese di economato quelle previste nel presente Regolamento che, per loro natura, possono essere effettuate con pagamento In contanti o che, ricorrendo urgenti circostanze, richiedano il pagamento contestuale all'acquisizione della fornitura, del lavoro e del servizio.
2. E' tassativamente vietato frazionare, artificiosamente, in più partite gli acquisti e gli interventi da effettuare nello stesso momento e riguardanti lo stesso oggetto.

### **Art. 38 - Natura delle spese**

1. E' ammesso il ricorso alle spese di economato, nei seguenti casi:
  - a) per generi di monopolio e valori bollati;
  - b) per postali e telegrafiche;
  - c) per pagamenti di natura fiscale;
  - d) per pagamenti di tasse varie previste da norme e leggi, comprese quelle relative agli automezzi in uso, escluse le spese di assicurazione;
  - e) per registrazione dei contratti;
  - f) per manuali, testi, libri, periodici, giornali, riviste, ecc., ove non sia conveniente l'abbonamento;
  - g) per inserzioni sui quotidiani, sulla Gazzetta Ufficiale, sul BURC e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
  - h) per servizio di facchinaggio;
  - i) per utenze (acqua, gas, elettriche, telefoniche, ecc.) e canoni condominiali, relativi ai locali adibiti a sedi di ARCEA;
  - j) per le minute spese di rappresentanza;
2. E' ammesso, inoltre, in caso di necessità, il ricorso alle seguenti spese di economato:
  - a) per forniture minute di valore commerciale inferiore a € 2.000,00 (*duemila/00*) di:
    - cancelleria;
    - articoli di natura tecnico-merceologica;
    - stampati;
    - modulistica;
    - manifesti;
    - segnaletica;
    - attrezzature/arredi per ufficio;
  - b) per materiali di consumo connessi al funzionamento di fotocopiatori, stampanti, computer, ecc.;
  - c) per l'acquisizione di forniture, lavori e servizi urgenti concernenti il funzionamento e la

- manutenzione degli stabili e le autovetture di servizio;
- d) per noleggio di fotocopiatori, stampanti, computer, ecc.;
  - e) per noleggio di automezzi;
  - f) per spese di pulizia, materiale igienico e sanitario;
  - g) per abbonamenti TV;
  - h) per qualunque altra spesa autorizzata dal Direttore e dai Dirigenti, in quanto urgente ed indifferibile.

### **Art. 39 - Spese di rappresentanza**

1. Le spese di rappresentanza, sono quelle che attengono all'esercizio istituzionale del Direttore con riferimento a rapporti ovvero manifestazioni di rappresentanza con soggetti estranei all'apparato amministrativo dell'ARCEA.
2. La richiesta di liquidazione o rimborso delle spese sostenute direttamente deve essere supportata, con la precisazione della circostanza che ha dato origine alla spesa e le fatture (o documento equipollente) devono essere controfirmate da chi ha ordinato la spesa stessa.
3. In via esemplificativa, ma non esclusiva, sono da considerare spese di rappresentanza:
  - a) colazioni o piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Direttore, con personalità o autorità estranee all'ARCEA;
  - b) addobbi di impianti in occasione di visite presso l'ARCEA di autorità regionali, nazionali o comunitarie;
  - c) cerimonie varie a cui partecipano personalità estranee all'ARCEA (ad es. conferenze stampa, incontri di lavoro, ecc.);
  - d) doni simbolici (quali targhe, medaglie, libri, ecc.) a personalità estranee all'ARCEA o in occasione di visite in Italia e all'Estero.

### **Art. 40- Anticipazioni per spese di missione**

1. L'Economo effettua, al personale dell'ARCEA, anticipazioni delle indennità di missione a carico dell'ARCEA, nella misura massima prevista dal vigente CCNL del comparto "Regioni e Autonomie Locali".
2. L'anticipazione viene effettuata, previa presentazione di apposito modello, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente l'anticipazione, da cui risulti:
  - a) a) l'importo presunto per l'acquisto di carburante e pedaggi autostradali;
  - b) l'importo presunto per spese di vitto e alloggio;
  - c) l'importo del biglietto di viaggio;
  - d) i 2/3 della indennità giornaliera di missione;
  - e) l'importo presunto delle somme necessarie al noleggio di autoveicoli, ivi compreso il servizio taxi ovvero eventuali altri mezzi di trasporto privati autorizzati al servizio pubblico
3. La richiesta di anticipazione è presentata al Dirigente competente a liquidare le indennità di missione, il quale procede poi per il recupero di tali somme.
4. Il Direttore liquida direttamente le proprie spese e indennità di missione nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo.

### **Art. 41 - Limite di spesa**

1. Le spese indicate nei precedenti articoli 38 e 39 possono essere sostenute, ricorrendo tutte le altre condizioni poste dal presente Regolamento, nel limite massimo di € 1.500,00 (*millecinquecento/00*) per singolo acquisto.
2. Detto importo può essere annualmente elevato con determinazione del Direttore, tenendo conto delle variazioni degli indici ISTAT.

### **Art. 42 - Servizio di cassa interna**

1. Il Direttore nomina con proprio atto il cassiere interno e determina le sue funzioni.
2. Il Direttore con proprio provvedimento stabilisce l'entità del fondo iniziale assegnato al cassiere interno che può essere integrato previa rendicontazione dei fondi già spesi.
3. Il cassiere interno tiene in apposito registro o con procedura informatizzata i movimenti di cassa.
4. Con il provvedimento di nomina del cassiere interno è altresì nominato il suo sostituto.

### **Art. 43 - Pagamenti per mezzo di carte di credito**

1. Ai sensi della legislazione vigente è ammessa, con provvedimento del Direttore, l'utilizzazione della carta di credito aziendale.
2. Le modalità operative di utilizzo, rendicontazione e controllo sono stabilite con provvedimento del Direttore.

## **BENI E INVENTARI**

### **Art. 44 - Beni**

1. I beni che costituiscono il patrimonio di ARCEA sono mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio di altri enti concessi in uso ad ARCEA si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.

### **Art. 45 - Inventari**

1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e l'eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni mobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i programmi informatici.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.
7. L'inventario è tenuto e curato dal consegnatario nominato dal Direttore.

8. Quando il consegnatario cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante in presenza del dirigente incaricato o del Direttore. L'operazione deve risultare da apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.

#### **Art.46 - Valore di beni inventariati**

1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell'inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale o al loro valore nominale qualora il prezzo sia superiore, con l'indicazione della rendita e della relativa scadenza.

#### **Art. 47 -Eliminazione dei beni dell'inventario**

1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore o reso inservibile all'uso è eliminato dall'inventario con provvedimento del Direttore nel quale deve essere indicato l'eventuale obbligo di reintegro a carico dei responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dal consegnatario, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.

#### **Art. 48 - Automezzi**

1. Fanno parte del parco macchine tutti i mezzi di proprietà dell'ARCEA, compresi quelli concessi in uso a qualunque titolo.
2. I mezzi facenti parte del parco macchine, saranno guidati in via esclusiva dal personale dipendente con qualifica di "autista" ovvero dal personale munito di formale autorizzazione alla guida.
3. I mezzi e le risorse/umane disponibili sono coordinate dal Dirigente del competente Ufficio o da persona appositamente delegata.
4. In caso di assenze dal servizio degli autisti, le autovetture dell'ARCEA potranno essere condotte dal personale munito di formale autorizzazione alla guida, previa disponibilità del mezzo e su autorizzazione del rispettivo Dirigente.
5. Le automobili possono inoltre essere utilizzate per il recapito o il ritiro dei plichi, lettere e documenti in genere di rilevanza per L'ARCEA.
6. L'uso dell'automobile di rappresentanza è riservato ai Direttore dell'ARCEA per finalità connesse all'espletamento del suo mandato e si estende all'intero arco della giornata in relazione alla programmazione e all'organizzazione degli impegni del medesimo. Questi può avvalersene, a tali fini, anche nel tragitto del e per la propria abitazione o domicilio.
7. E consentito, altresì, al personale l'utilizzo per esigenze di servizio della predetta automobile, quando risulti inutilizzata e previa richiesta da eseguirsi mediante compilazione dell'apposito modulo.

#### **Art. 49 - Libretto di movimento**

1. Ogni mezzo facente parte del parco macchine è dotato di un apposito libretto di movimento conservato all'interno dell'autoveicolo in cui dovranno essere indicati, a cura dell'autista o

dell'utilizzatore, nel caso non si avvalga dell'autista:

- a) il nominativo dell'utilizzatore;
  - b) l'itinerario eseguito;
  - c) i chilometri percorsi;
  - d) l'ora della partenza;
  - e) l'ora del rientro.
2. L'autista e l'utilizzatore dovranno apporre, alla fine di ogni servizio, la loro firma in calce al foglio così compilato che sarà successivamente vistato dal Dirigente del competente Ufficio.
  3. I mezzi dell'ARCEA devono essere utilizzati nel rigoroso rispetto di quanto disposto dal vigente codice della strada, nonché dalle norme di tutela dei lavoratori.
  4. Qualora durante il viaggio si verificasse un incidente, l'utilizzatore dell'automezzo dovrà, ove possibile, far verbalizzare l'accaduto da un agente di PS. Dovrà inoltre darne immediata comunicazione all'economista che dovrà curare nei termini dovuti l'inoltro alla società assicuratrice della denuncia di sinistro. La denuncia va inoltrata seppure a titolo cautelativo, anche se si ritenga che la responsabilità del sinistro sia attribuibile alla controparte.

In caso di violazione delle norme del codice della strada, le relative sanzioni amministrative pecuniarie, saranno addebitate all'autista ovvero all'utilizzatore dell'automezzo autore della violazione.

### **ATTI AMMINISTRATIVI Art. 50 – Decreti**

1. Per assolvere alle proprie funzioni il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la denominazione di "Decreto". Per la predisposizione di tali provvedimenti il Direttore si avvale dell'apposita "Struttura Ausiliaria della Direzione", alle dirette dipendenze del medesimo.
2. Su ogni proposta di provvedimento è necessario evidenziare, da parte del Responsabile dell'Ufficio Affari Amministrativi e contabili, se il predetto atto comporti o non comporti impegno di spesa a valere sul bilancio di funzionamento dell'Arcea. Qualora il provvedimento comporti impegno di spesa è richiesto il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria reso dal Responsabile dell'Ufficio Affari Amministrativi e contabili; in assenza dello stesso, il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria è reso dal Responsabile della Funzione Contabilità.<sup>5</sup>
3. I decreti sono registrati su apposito registro e repertoriati con numerazione progressiva.
4. I decreti si perfezionano con l'apposizione del numero e della data. La data suddetta costituisce la data di adozione degli atti che sono pubblicati all'Albo pretorio dell'ARCEA.
5. Avverso i decreti del Direttore Generale, fermo restando quanto previsto in materia di ricorsi amministrativi, può essere proposto ricorso alla Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.

### **Art. 51 - Decreti proposti dai Dirigenti/Responsabili<sup>6</sup>**

1. I Dirigenti/Responsabili possono formulare proposte di Decreto di competenza del Direttore<sup>7</sup>.
2. La proposta di decreto è sottoscritta dal Dirigente/Responsabile della Struttura proponente ed è trasmessa con nota al Direttore. Tutte le proposte che comportino impegni di spesa a valere

<sup>5</sup> Comma modificato con Decreto n. 227 del 28 ottobre 2015

<sup>6</sup> Titolo modificato con Decreto n. 207 del 3 ottobre 2013

<sup>7</sup> Comma modificato con Decreto n. 207 del 3 ottobre 2013

sul bilancio di funzionamento dell'ARCEA devono recare il preventivo parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 50 del presente Regolamento e, nel caso in cui il decreto non comporti effetti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia, è necessario che venga data specifica attestazione in merito da parte del Dirigente/Responsabile della Struttura proponente<sup>8</sup>.

3. La Struttura Ausiliaria della Direzione provvede alla trasmissione di copia del decreto adottato dal Direttore alla struttura proponente.
4. I decreti sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'ARCEA.

### **Art. 52 - Determinazioni dirigenziali**

1. Le Determinazioni dirigenziali sono registrate su apposito registro e repertorate con numerazione progressiva. Si perfezionano con l'apposizione del numero e della data. La data suddetta costituisce la data di adozione degli atti.
2. Gli atti di competenza dei responsabili delle strutture dirigenziali devono contenere i requisiti propri dell'atto amministrativo (indicazione della Struttura, le ragioni di fatto e di diritto che motivano l'atto, il dispositivo, la sottoscrizione, la data, ecc.) e vengono inviati alla competente Struttura che, apposto il visto di regolarità contabile, li restituisce al Dirigente della Struttura proponente. I Dirigenti delle Strutture, sono tenuti alla osservanza dei termini previsti da disposizioni di leggi statali e regionali per gli adempimenti di loro competenza concernenti i procedimenti amministrativi.
3. Le determinazioni dirigenziali divengono esecutive nei termini di legge e, di norma, non sono soggette ad avocazione. In caso di inadempimento da parte dei Dirigenti, il Direttore avoca a sé gli atti per particolari motivi di necessità e urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
4. Laddove una funzione non sia chiaramente attribuita alla Struttura dirigenziale e alle strutture collegate, il Dirigente della Struttura interessata segnala la circostanza al Direttore per i provvedimenti di competenza.
5. Tutta la documentazione ai cui si fa riferimento nelle premesse e nel testo degli atti deliberativi è depositata presso la Struttura dirigenziale competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.
6. La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento che, se soggetto diverso dal responsabile di Struttura dirigenziale, la sottopone a quest'ultimo per l'adozione.
7. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare per ogni singola Struttura dirigenziale.
8. Le determinazioni sono trasmesse al Direttore e sono pubblicate all'Albo pretorio dell'ARCEA.
9. Avverso le determinazioni adottate dai Dirigenti, fermo restando quanto previsto in materia di ricorsi amministrativi, può essere proposto ricorso al Direttore dell'ARCEA, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. Avverso la decisione del Direttore è, altresì, esperibile ricorso alla Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni.
10. I provvedimenti di Autorizzazione dei pagamenti assumono la forma delle Determinazioni Dirigenziali e vengono iscritte nell'apposito Registro. Tali Determinazioni vengono assunte previa acquisizione del relativo nulla-osta finanziario rilasciato dalla competente Funzione

---

<sup>8</sup> Comma modificato con Decreto n. 207 del 3 ottobre 2013



“Contabilizzazione dei Pagamenti”<sup>9</sup>.

### **Art. 53 -Accesso agli atti amministrativi**

11. L'accesso agli atti amministrativi avviene nei modi e nelle forme previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; dal DPR n. 184/2006, nonché dalla Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, a cui si rimanda espressamente

### **Art. 54 – Modalità di accesso**

1. L'accesso agli atti amministrativi può avvenire, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in via informale ovvero formale, in dipendenza del carattere della richiesta inoltrata dall'interessato.
2. La richiesta, indipendentemente dalla forma assunta, è, in ogni caso presentata alla struttura competente che provvede ad esaminarla e a dare riscontro, conformemente alla normativa di settore.
3. Il Dirigente competente individua i dipendenti, con qualifica non inferiore alla categoria D3, in grado di ricoprire il ruolo di Responsabile del procedimento di accesso.
4. Il Responsabile del procedimento di accesso, in particolare:
  - a) esamina le richieste avanzate dagli interessati e, in caso di esito positivo, ne accerta l'identità e, ove occorra, la sussistenza di poteri rappresentativi;
  - b) verifica l'esistenza dell'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta;
  - c) fornisce la necessaria assistenza per l'individuazione dello specifico documento rispondente alle necessità del richiedente stesso
  - d) svolge gli altri compiti connessi al corretto esercizio del diritto di accesso.
5. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, l'istanza si intende rifiutata. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito ovvero avverso il differimento dello stesso, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi di legge.
6. All'accoglimento della richiesta, la struttura mette a disposizione del richiedente la documentazione, garantendo la presenza di personale addetto.
7. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, qualora se ne ravvisasse la necessità, di personale addetto.
8. E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
9. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione. Si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 19/2001.
10. La richiesta di accesso, presentata dalle pubbliche amministrazioni, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Amministrazione o da un suo delegato. Le pubbliche Amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei costi per il rilascio di copie

---

<sup>9</sup> Comma aggiunto con Decreto n. 139 dell'11 giugno 2013.

### **Art. 55 - Responsabile del procedimento**

1. La fase Istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento è individuato solo ed esclusivamente nell'ambito della dotazione organica dell'ARCEA.
3. Il responsabile del procedimento è identificato nel Dirigente del Struttura competente per materia o in altro dipendente, individuato con determinazione del Dirigente competente, che provvederà a darne adeguata informativa al Direttore.
4. Il responsabile del Struttura può individuare in via generale e preventiva il responsabile del procedimento, ripartendo i procedimenti di competenza dell'unità operativa tra singoli dipendenti addetti, "*ratione materie*" o con altri criteri dal medesimo individuati.
5. In caso di mancata individuazione del responsabile del procedimento, esso si individua con il responsabile della Struttura.

### **Art. 56 - Polizze assicurative**

1. Il Direttore, in ottemperanza a quanto previsto dai CCNL del personale delle diverse categorie e delle qualifiche dirigenziali, stipula polizze assicurative di responsabilità civile per danni materiali e patrimoniali causati in conseguenza di fatti, atti ed omissioni connessi con l'espletamento delle mansioni affidate, con esclusione di quelli commessi con dolo o colpa grave.
2. Il Direttore stipula polizze per eventuali infortuni occorsi a terzi all'interno delle proprie strutture logistiche o dei propri mezzi di trasporto.
3. Dette polizze possono prevedere anche la copertura assicurativa degli oneri di assistenza legale, in ogni stato e grado del procedimento.
4. L'ARCEA inoltre, ai sensi dell'art. 38 del vigente CCNL per l'Area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali", riconosce ai Dirigenti che stipulano una polizza assicurativa civile a garanzia delle prestazioni lavorative svolte per conto dell'ARCEA un rimborso pari all'80% del premio pagato alla compagnia assicurativa. Detto contributo non può comunque eccedere il limite annuo di € 413,17.

### **Art. 57 - Collaborazioni professionali**

1. Per particolari prestazioni, ove non si rinvenivano ovvero non siano disponibili nell'organico dell'ARCEA le idonee figure professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni e consulenze esterne per il conseguimento di specifici obiettivi, nei limiti delle vigenti disposizioni normative. La indisponibilità del personale interno viene attestata dal Dirigente della Struttura interessata.
2. Il Direttore, in ossequio delle norme statutarie può, altresì stipulare contratti di diritto privato e convenzioni per l'utilizzazione di risorse umane esterne.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedente, tra l'ARCEA ed il soggetto individuato deve stipularsi apposito contratto/convenzione che, tra l'altro, fisserà:
  - a) il soggetto e la sua qualificazione;
  - b) l'oggetto-obiettivo da conseguire;
  - c) la durata della collaborazione;
  - d) il corrispettivo e i tempi di pagamento degli acconti e del saldo;
  - e) le modalità di espletamento della prestazione;

- f) le penalità per la mancata o tardiva esecuzione della prestazione e l'eventuale risoluzione della convenzione con la conseguente richiesta di risarcimento danni;
  - g) il soggetto dell'ARCEA competente a tenere i rapporti con il collaboratore esterno, da individuare nel Dirigente del Struttura interessata, ovvero nel Direttore se siano interessati più Strutture;
  - h) la possibilità di affiancare al collaboratore risorse umane e/o di consentire l'utilizzazione di risorse strumentali proprie dell'ARCEA.
4. La competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni e alle consulenze di cui al presente articolo, così come l'individuazione del soggetto esterno, fa capo al Direttore.
  5. Il soggetto prescelto dovrà essere dotato di idonea professionalità rilevabile dal curriculum da acquisirsi obbligatoriamente agli atti e del quale dovrà darsi atto in delibera.

#### **Art. 58 - Forniture e servizi**

1. L'ARCEA provvede all'acquisto di beni e servizi secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché in attuazione di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Il Direttore, con proprie disposizioni, stabilisce i procedimenti per lo svolgimento dell'attività contrattuale, in conformità con la Legge regionale di riferimento ed il D. Lgs. 157/1995 e il D. Lgs. 358/1992.

#### **Art. 59 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano le specifiche materie di cui ai diversi Titoli del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative e/o contrattuali modificative della disciplina dettata con il presente Regolamento.

### **ORDINAMENTO DEL PERSONALE**

#### **Art. 60 - Criteri generali di organizzazione**

1. L'organizzazione di ARCEA si conforma alle seguenti fonti normative e regolamentari:
  - Testo Unico sul pubblico impiego, D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
  - art. 12 comma 2 della L. R. 24/2002;
  - art. 28 della L.R. 13/2005;
  - L.R. 7/1996;
  - Legge istitutiva;
  - Regolamento (CE) 885/2006, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti fra le diverse strutture organizzative in esso contenute.
2. L'organizzazione funzionale è informata ai seguenti principi e criteri:
  - a) semplificazione e flessibilità anche mediante lo snellimento e l'informatizzazione dei procedimenti;
  - b) efficacia, efficienza interna ed esterna, economicità;
  - c) professionalità, flessibilità, responsabilizzazione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;
  - d) fungibilità del personale presso i servizi e gli uffici presenti ;

- e) riservatezza e tutela dei dati anche mediante il ricorso a tecnologie avanzate.
- 3. L'organizzazione è funzionale alle esigenze delle attività e dei servizi gestiti ed ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali.
- 4. I servizi sono flessibili ed ordinati per materie secondo le funzioni dei compiti di cui al Reg. CE 865/2006.
- 5. Le funzioni sono aggregate per materie omogenee.

### **Art. 61 - Qualifica di Dirigente**

1. Il personale dirigenziale dell'ARCEA è inquadrato nella qualifica unica di Dirigente, ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, del CCNLL del comparto "Regioni e Autonomie Locali", nonché della L. R. n. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 62 - Caratteristiche della funzione dirigenziale**

1. L'attività dei Dirigenti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di cui al precedente articolo, nonché della particolare attività cui L'Agenzia è preposta si informa ai seguenti principi:
  - a) managerialità;
  - b) professionalità;
  - c) fungibilità;
  - d) flessibilità;
  - e) economicità;
  - f) equità;
  - g) efficacia interna ed esterna.

Con particolare riguardo ai principi di cui ai punti a), b), c), e d), i Dirigenti dell'Ente garantiscono propensione e disponibilità alla rotazione delle funzioni interne quale requisito professionale necessario.

### **Art. 63 - Competenze dei Dirigenti**

1. Secondo quanto previsto dal D.lgs. 165/2001, i Dirigenti dell'ARCEA svolgono funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza dei servizi affidati alla loro responsabilità, nonché attività di studio, ricerca ed elaborazione complessa, iniziativa e decisione nel quadro delle direttive e delle disposizioni del Direttore.
2. I Dirigenti, per le rispettive posizioni funzionali, sono responsabili:
  - a) della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, in relazione agli obiettivi determinati dal Direttore;
  - b) del risultato relativo alle attività svolte dai servizi, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonché in ordine a tutte le attribuzioni ad essi conferite ed al personale loro affidato, nei limiti e secondo le attribuzioni di cui al D. Lgs. 165/2001, del CCNLL del comparto Regioni - EELL, nonché della L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme che disciplinano la dirigenza della Regione Calabria (L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni).

### **Art. 64 - Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali**

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene nel rispetto dei principi di cui alla L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Direttore attribuisce gli incarichi dirigenziali, per la cui durata si fa riferimento alla normativa nazionale e a decorrere dal giorno della comunicazione della presa di servizio.
3. Nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali, Il Direttore terrà conto:
  - a) della natura dei programmi da realizzare;
  - b) delle attitudini del Dirigente;
  - c) dei requisiti e delle capacità professionali del Dirigente;
  - d) dei risultati in precedenza conseguiti.

Dovrà altresì aversi riguardo al criterio di rotazione degli incarichi, il quale varrà come principio di massima, cui potrà anche derogarsi motivatamente e tenuto conto del principio delle incompatibilità sancito dal Reg. CE 885/2006 e della L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Dirigente mantiene comunque l'incarico sino al successivo affidamento ad altre funzioni ad esso attribuite.
5. Incarichi e funzioni di cui alla pianta organica dell'ARCEA, in caso di vacanza o prolungata assenza del titolare, possono essere assegnati ad altro personale dell'ARCEA di qualifica dirigenziale, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

### **Art. 65 - Competenze comuni ai Dirigenti**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi esplicano attività di natura:

PROPOSITIVA tramite:

- a) proposte di atti di indirizzo politico-amministrativo per il perseguimento delle finalità proprie dell'ARCEA;
- b) proposte di decreti relativamente ad atti amministrativi di competenza del Direttore;
- c) proposte di modifica della dotazione di risorse umane ed economiche assegnate;

CONSULTIVA attraverso:

- d) relazioni, pareri, consulenze in genere. Qualora il soggetto competente ad esprimere il parere coincida con il soggetto proponente l'atto, si prescinde dall'acquisizione del parere in quanto assorbito dalla proposta;

PROGRAMMATICA E GESTIONALE:

- e) la definizione e gestione di piani, programmi e progetti in esecuzione degli indirizzi emanati dal Direttore, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate, ovvero la organizzazione delle risorse umane affidate e la individuazione degli incarichi di lavoro.

FORMATIVA attraverso:

- f) l'aggiornamento, la riqualificazione ed il perfezionamento professionale del personale, che sono assicurati prevedendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale
- g) un idoneo e permanente percorso formativo, che L'ARCEA promuove eventualmente anche attraverso l'attivazione di forme di convenzionamento, e la pianificazione di attività formative finalizzate;

VALUTATIVA E DI CONTROLLO attraverso:

- h) la verifica e la valutazione delle attività svolte dal personale, da attuarsi da parte dei Dirigenti che in proposito informano almeno semestralmente il Direttore. Tale attività è conseguente alla declaratoria delle funzioni, compiti ed incarichi da affidare a tutto il personale, nonché agli obiettivi da perseguire.

#### **Art. 66 - Conferenza dei Dirigenti e dei funzionari**

1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività, è istituita la conferenza dei Dirigenti, nonché dei responsabili di Posizioni organizzative.
2. la mobilità del personale tra i diversi servizi/strutture dirigenziali è disposta dal Direttore, sentiti i Dirigenti interessati e nel rispetto della normativa contrattuale vigente, tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 3.
3. le risorse umane dell'ARCEA vengono assegnate alle diverse strutture dirigenziali in funzione:
  - a) degli obiettivi da perseguire;
  - b) del titolo di studio posseduto;
  - c) dell'eventuale iscrizione all'albo professionale o abilitazione all'esercizio di una professione;
  - d) della professionalità acquisita;
  - e) delle esigenze correlate alla particolare attività dell'ARCEA in corrispondenza delle quali la fungibilità delle risorse umane viene garantita da tutto il personale.

#### **Art.67 - Verifica dei risultati**

1. La valutazione dei responsabili delle strutture dirigenziali ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati dal Direttore ed i risultati raggiunti.
2. La valutazione dei dirigenti è effettuata dal Direttore che può avvalersi di un apposito organo composto da tre esperti nelle materie oggetto dell'attività dell'Agenzia.

#### **Art.68 - Assegnazione e Dipendenza funzionale del personale**

1. I dipendenti sono assegnati ai Servizi, agli uffici o alla Direzione stessa, in dipendenza funzionale, con atto del Direttore.
2. La mobilità del personale tra i diversi servizi dirigenziali è disposta dal Direttore, e nel rispetto della normativa contrattuale vigente, tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 3.
3. le risorse umane dell'ARCEA vengono assegnate ai diversi servizi ed uffici, in funzione:
  - degli obiettivi da conseguire;
  - del titolo di studio posseduto;
  - della sussistenza dei requisiti di cui all' art. 8 CCNL 31 marzo 1999, art. 10 del successivo CCNL 22 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, ove richiesta;
  - della professionalità acquisita;
  - delle esigenze legate ai carichi di lavoro gravanti sulle diverse strutture a seconda delle scadenze determinate dalla normativa, nazionale, comunitaria e regionale.

#### **Art.69 - Incompatibilità del personale**

1. Al personale dell'ARCEA, fermo restando la normativa comunitaria, nazionale e regionale, è altresì fatto divieto:

- a) di acquisire e svolgere incarichi professionali e di qualsiasi natura da parte di soggetti privati relativamente ad opere o servizi che fruiscono o siano anche direttamente connessi ad aiuti comunitari e nazionali erogati dall'ARCEA;
- b) assumere cariche e svolgere compiti di collaborazione in organizzazioni di categoria, in Enti, in Patronati, nei Centri di Assistenza Agricola che abbiano direttamente o indirettamente rapporti con L'ARCEA

### **Art.70 - Conferenza del personale**

1. Al fine di valorizzare la collaborazione e la responsabilizzazione del personale, Il Dirigente può convocare la conferenza del personale ad esso assegnato.
2. Nella conferenza vengono esaminate le attività programmate, le modalità ed i tempi per la loro realizzazione nonché la verifica dei risultati.

### **Art.71 - Pianta organica**

1. Il Direttore, con proprio atto, adotta ogni modifica ed integrazione alla pianta organica, ritenuta necessaria al perseguimento degli obiettivi dell'O.P., qualora non comporti variazioni in aumento degli stanziamenti di bilancio.
2. Le modifiche sopra menzionate possono riguardare servizi/strutture nonché il loro accorpamento o scomposizione, collegamento ed indicazione di materie e funzioni di competenza.
3. Ogni altra struttura organizzativa, servizio o ufficio, che si renda necessario istituire per il buon funzionamento dell'Agenzia, è disciplinato di volta in volta dal Direttore con atto integrativo del presente regolamento, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.
4. Il Direttore definisce il fabbisogno quali-quantitativo di personale dell'Agenzia, proponendolo alla Giunta regionale unitamente all'organigramma ed al conseguente fabbisogno finanziario per la gestione del personale, in sede di bilancio previsionale annuale e pluriennale, ai fini della relativa approvazione.
5. La struttura organizzativa è caratterizzata dalla flessibilità dei servizi e degli uffici, con la conseguente fungibilità delle unità lavorative. Il personale assegnato a ciascun ufficio o servizio potrà essere assegnato a diversa funzione in via temporanea o permanente, su disposizione del Direttore.

### **Art. 72 - Posizioni organizzative**

1. Le posizioni organizzative (P.O.) consistono in posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, lo svolgimento di funzioni ed attività individuate in relazione ad esigenze di efficienza operativa dei procedimenti di competenza delle strutture apicali dell'Ente.
2. Il Direttore, in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale e nell'ambito degli indirizzi della Giunta regionale, provvede alla loro istituzione, denominazione ed al relativo collegamento funzionale, nonché al conferimento dei relativi incarichi di responsabilità, in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale e nell'ambito degli indirizzi della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del CCNL del comparto Regioni – EELL (art. 8 CCNL 31 marzo 1999; art. 10 del successivo CCNL 22 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni).

### **Art. 73 - Reclutamento del personale**

1. Il reclutamento del personale dell'ARCEA avviene:

- a) con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'art. 35 D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme successive di cui al presente regolamento;
  - b) con contratto a tempo determinato, in conformità con quanto previsto dai CCNL del comparto Regioni - EELL e dalla normativa di settore;
  - c) con contratti di prestazione di lavoro temporaneo, consulenze professionali, e ogni altra tipologia contrattuale di lavoro flessibile prevista dalla normativa vigente.
2. Il Direttore, con particolare riferimento alla fase di primo impianto dell'Agenzia, ed avuto riguardo ai particolari requisiti professionali necessari all'interno dell'ARCEA, e comunque, in ogni caso in cui ritenga utile e necessario allo svolgimento dell'attività istituzionale, potrà procedere ad individuare e richiedere il comando, il distacco o il trasferimento dalla Regione Calabria, da Società partecipate, da altri Organismi Pagatori, Enti pubblici e/o Società, Enti e Istituzioni che perseguano anche interessi pubblici, di personale ritenuto in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza.

#### **Art. 74 - procedure concorsuali**

1. Il Direttore indice le procedure concorsuali di assunzione.
2. I bandi di concorso sono predisposti dalla struttura competente ed adottati con decreto.
3. I Bandi sono pubblicati sul BURC (Bollettino Ufficiale Regione Calabria).

#### **Art.75 - Procedure di preselezione**

1. il Direttore può disporre lo svolgimento di prove di preselezione, finalizzate ad individuare un numero di concorrenti tale che il rapporto tra questi ed i posti messi a concorso non sia superiore di 10 a 1. Detta possibilità deve essere esplicitamente prevista nel Bando di concorso.
2. La preselezione può essere svolta anche con l'ausilio di aziende specializzate sulla base di apposito capitolato che dovrà individuare la tipologia delle prove, mirata all'accertamento delle capacità professionali e/o delle attitudini dei concorrenti.
3. Sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali i candidati che abbiano superato la soglia minima fissata e che si siano classificati nelle preselezioni in posizione utile rispetto alla quantificazione numerica definita dal Direttore, con la determinazione di cui al co. 1 del presente articolo. In caso di *ex aequo*, vengono ammessi a partecipare alle prove concorsuali tutti i candidati che abbiano riportato il medesimo punteggio dell'ultimo candidato collocato in posizione utile.

#### **Art. 76 – Nomina e composizione delle Commissioni giudicatrici di concorso<sup>10</sup>**

1. Il Direttore, con propri atti, nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall'ARCEA.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da dirigenti o funzionari dell'Agenzia o di altre Amministrazioni pubbliche nonché da soggetti estranei alle medesime o docenti che posseggano i requisiti di competenza e professionalità nelle materie oggetto di esame. Il Presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza dell'ARCEA o di altra amministrazione pubblica che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi banditi.

---

<sup>10</sup> Articolo modificato con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008. Ulteriormente modificato con Decreto n. 44 del 01 luglio 2009.



3. Salva motivata impossibilità, è riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, da computare sommando i membri effettivi ed i membri aggregati.
4. Non possono rivestire la qualifica di componenti di commissioni di concorso gli organi di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle Associazioni Professionali.
5. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, le commissioni di concorso sono composte, di regola:
  - a) per i concorsi a dirigente, dal Direttore dell'ARCEA, ovvero, su individuazione dello stesso, da un soggetto esterno all'Ente in possesso dei requisiti di legge, con funzioni di Presidente e da due o più esperti nelle materie oggetto del concorso individuati con le modalità di cui al comma 2;
  - b) per concorsi fino alla categoria D, dal Direttore dell'ARCEA o, su individuazione dello stesso, da un dirigente dell'Agenzia, ovvero da un soggetto esterno all'Ente, in possesso dei requisiti di legge, con funzioni di Presidente e da due o più esperti nelle materie oggetto del concorso individuati con le modalità di cui al comma 2.
6. Tutti i membri delle commissioni giudicatrici, nominate secondo le disposizioni del presente Regolamento, dovranno possedere una qualifica e/o categoria (se dipendenti pubblici) ovvero un titolo di studio o professionale (se soggetti estranei all'Amministrazione pubblica) non inferiori rispetto a quelli previsti per i posti messi a concorso.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia, con profilo professionale di categoria D.
8. Possono essere nominati, per materie specifiche, commissari aggregati, che prendono parte ai lavori della commissione con potere di giudizio e di valutazione limitatamente alle materie per le quali sono stati nominati.
9. All'atto della nomina, ovvero in qualsiasi momento successivo, la commissione potrà essere integrata da componenti supplenti, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, che interverranno nelle ipotesi di impedimento temporaneo dei componenti effettivi. Nel caso in cui l'impedimento sia di carattere definitivo, l'amministrazione dovrà procedere alla nomina di un nuovo membro effettivo.
10. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 9, resta salva in ogni caso la validità di tutte le operazioni precedentemente espletate e degli atti adottati.
11. Quando sia necessario per l'elevato numero di partecipanti, il presidente della commissione richiede al Direttore dell'ARCEA la nomina di uno o più addetti alla sorveglianza, a supporto durante lo svolgimento della/e prova/e scritta/e e/o pratica/che, che operino secondo le direttive impartite dalla commissione.
12. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, continuano nell'incarico, salva la facoltà del Direttore di disporre la loro sostituzione.

### **Art. 76/bis – Adempimenti della Commissione<sup>11</sup>**

1. La commissione osserva il seguente ordine dei lavori:

---

<sup>11</sup> Articolo aggiunto con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008.

- a) presa visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrizione della dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile;
  - b) esame del bando di concorso, delle norme vigenti in materia e delle norme regolamentari;
  - c) predisposizione di un calendario di massima delle prove concorsuali;
  - d) fissazione del termine di conclusione del procedimento concorsuale;
  - e) determinazione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli;
  - f) espletamento, correzione e valutazione delle prove previste dal bando;
  - g) valutazione dei titoli in caso di concorso per titoli ed esami, ai sensi e con le modalità di cui al bando di concorso;
  - h) formulazione della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, ed invio degli atti al Direttore dell'ARCEA per l'approvazione.
2. Il segretario della commissione svolge funzioni certificatorie e di assistenza. Non partecipa alla fase formativa e di espressione dei giudizi tecnico-valutativi, che sono propri della commissione e non ha diritto di voto. E' responsabile della redazione dei verbali dei lavori nonché della conservazione di tutti gli atti relativi alla procedura, fino al termine della stessa.

#### **Art. 76/ter – Modalità di assunzione delle decisioni<sup>12</sup>**

1. La commissione giudicatrice deve operare al completo dei suoi componenti, in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti e ad ampio contenuto discrezionale. Per le attività in cui non vengono in rilievo momenti di espressione della volontà procedimentale dell'organo collegiale, in quanto meramente strumentali e materiali, è necessaria la presenza di almeno tre componenti della commissione.
2. I giudizi espressi dalla commissione esaminatrice, costituiscono espressione della sua volontà collegiale. Essa delibera a maggioranza ed in caso di parità di voti o di equivalenza di giudizio in sede di valutazione prevale il voto o il giudizio del Presidente della commissione.
3. Ogni componente della commissione, ove il bando non preveda diversamente, può esprimere un giudizio numerico derivante dalla divisione del punteggio massimo previsto per il numero dei componenti. I commissari hanno diritto di richiedere la verbalizzazione della posizione da loro espressa.
4. La commissione, alla prima riunione, per la valutazione di alcune competenze specifiche, su proposta del Presidente, potrà stabilire che la valutazione consista in un giudizio sintetico che determini conclusivamente l'idoneità o la non idoneità del candidato in relazione alla competenza specifica.
5. Il Presidente della commissione dirige e coordina l'attività dell'organo presieduto nonché intrattiene i rapporti tra l'Agenzia ed i candidati per quanto attiene le comunicazioni ufficiali relative al concorso.
6. I componenti e il Segretario sono tenuti a garantire la massima riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.

---

<sup>12</sup> Articolo aggiunto con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008.

**Art. 76/quarter Compensi per i componenti delle Commissioni di concorso e per il personale addetto alla sorveglianza<sup>13</sup>**

1. Al Presidente, al Segretario ed ai commissari, sia appartenenti all'ARCEA che ad essa estranei, viene corrisposto un compenso stabilito nel Decreto di nomina. Ai componenti delle Commissioni non dipendenti dell'Agenzia residenti fuori dalla sede in cui si svolge il concorso spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, per come specificato nel Decreto di nomina.
2. Le aziende specializzate o i consulenti professionali cui si può fare ricorso per le preselezioni o in altre fasi del concorso per la sorveglianza, l'assistenza informatica ed altri servizi occorrenti, qualora non facciano parte della Commissione, vengono retribuiti in base ai contratti con gli stessi stipulati.

**Art. 76/quinqies - Accesso agli atti della procedura concorsuale<sup>14</sup>**

1. A ciascun candidato è consentito l'accesso, mediante istanza formale e motivata, a tutti gli atti e documenti della procedura riguardante la propria posizione concorsuale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso e di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento del concorso, l'accesso è differito sino al termine del procedimento stesso, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

**Art. 77- Missioni<sup>15</sup>**

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.
2. Nel caso dei Dirigenti la missione è autorizzata dal Direttore Generale.
3. Nel caso dei Funzionari e di altri dipendenti la missione è autorizzata dal Dirigente preposto all'Ufficio di appartenenza, ad eccezione dei Servizi alle dirette dipendenze del Direttore, per i quali lo stesso è competente a rilasciare l'apposita autorizzazione alla missione.
4. Nel caso del Direttore Generale, lo stesso ne darà preventivamente comunicazione all'Ufficio di Segreteria, che provvederà a darne formalmente atto. In caso di urgenza, tale presa d'atto avviene successivamente, entro 48 ore dalla data di inizio della missione.
5. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, i soggetti regolarmente autorizzati che, in ragione del loro mandato e/o funzione, si rechino fuori dall'ambito territoriale del Comune sede dell'Agenzia.  
A titolo esemplificativo, le missioni possono essere autorizzate:
  - a) per partecipare a convegni, riunioni, incontri, dibattiti, ecc. riguardanti gli organi o argomenti connessi alle materie di competenza dell'Agenzia;
  - b) per la partecipazione, in rappresentanza dell'Agenzia alle sedute di organi collegiali di altri Enti;
  - c) per lo svolgimento di incarichi speciali attribuiti ai sensi dello Statuto e del Regolamento;
  - d) per riunioni all'estero per questioni di competenza dell'Agenzia o la partecipazione a riunioni di associazioni nazionali e/o internazionali di cui sia membro la stessa.

<sup>13</sup> Articolo aggiunto con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008.

<sup>14</sup> Articolo aggiunto con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008.

<sup>15</sup> Articolo modificato con Decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

6. Si definiscono missioni connesse al mandato quelle per le quali esiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto dell'attività dell'Agenzia.

### Art. 78 – Spese di missione ammissibili<sup>16</sup>

1. I soggetti regolarmente autorizzati allo svolgimento della missione ex art. 77, che si avvalgono della facoltà di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, hanno diritto al rimborso delle spese di vitto e di alloggio, secondo la seguente tabella di riferimento

Qualifica	Viaggio aereo (Italia)	Viaggio in aereo (internaz.)	Viaggio in treno diurno	Viaggio in treno notturno	Viaggio in nave	Categoria di Albergo	Limite di rimborso per 1 pasto	Limite di rimborso per i 2 pasti
Dirigenti	economy	economy	1 classe	Posto letto in compartimento singolo	I classe	4 stelle	€ 33,50	€ 67,50
Dipendenti	economy	economy	1 classe	Posto cuccetta I classe	I classe	4 stelle	€ 24,50	€ 49,00

2. E' anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari necessità, si debba raggiungere rapidamente il luogo di destinazione.
3. L'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti delle stazioni ferroviarie, delle autolinee ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al luogo di missione (alberghi o uffici).
4. In ogni caso, il dipendente dovrà essere autorizzato, ai fini dell'effettuazione della missione, all'utilizzo del pertinente mezzo di trasporto e, nello specifico:
- all'uso del mezzo di servizio facente parte del parco-auto dell'Agenzia, se disponibile;
  - all'uso del mezzo di trasporto pubblico
5. I Dipendenti, preventivamente autorizzati allo svolgimento della missione ai sensi del precedente articolo 77, possono, eccezionalmente, essere autorizzati all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto solo quando ciò risulti per l'Ente più conveniente in termini economici o organizzativi e non risultino disponibili mezzi di servizio.
6. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio deve essere adeguatamente motivata, con particolare riferimento ai profili di convenienza per l'Agenzia. Il Dirigente competente dovrà preventivamente verificare ed attestare la sussistenza dei presupposti che legittimino il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio.
7. Al personale adibito a funzioni ispettive e/o impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo, che sia stato preventivamente autorizzato all'uso del mezzo proprio, è possibile riconoscere un rimborso chilometrico corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante per chilometro percorso, vigente al momento di effettuazione della missione. Lo stesso personale ha diritto al rimborso delle spese per pedaggi autostradali, parcheggi o custodia, purché preventivamente autorizzate, sostenute per l'effettuazione della trasferta e comprovate con ricevute fiscali o altro documento idoneo che rechi data e ora ricomprese in quella di durata della missione.

<sup>16</sup> Articolo modificato con Decreto n. 39 del 04 giugno 2009. Ulteriormente modificato con Decreto n. 331 del 28 novembre 2012.

8. Il personale impegnato in compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio, nei limiti di quanto stabilito nel precedente comma 5, esclusivamente ai fini della relativa copertura assicurativa. In quest'ultimo caso, tuttavia, si riconoscono forme di ristoro corrispondenti ai costi che il dipendente autorizzato avrebbe sostenuto ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.
9. Per il computo delle distanze ai fini della corresponsione dei rimborsi/ristori di cui ai commi precedenti occorre fare riferimento al criterio del "percorso più breve" con particolare riferimento ai tragitti ricompresi tra il luogo della missione e la sede di servizio, o la dimora abituale qualora più vicina.
10. Unitamente alla richiesta di autorizzazione ad effettuare la missione utilizzando, per tutto o parte del percorso, il mezzo di trasporto proprio, il soggetto interessato deve rilasciare anche:
  - dichiarazione con la quale solleva l'Agenzia da responsabilità per l'uso del mezzo proprio. In mancanza di tale dichiarazione, l'uso del mezzo proprio non è autorizzato e non si potrà procedere al relativo rimborso
  - dichiarazione relativa a: macchina in uso con indicazione di targa, marca, modello e anno di immatricolazione; estremi della polizza di responsabilità civile verso i terzi; regolare effettuazione delle periodiche revisioni del mezzo previste dalla legge
11. Qualora nell'espletamento della missione siano impegnati più dipendenti, dovrà prevedersi, ove possibile e salvo casi particolari da valutarsi di volta in volta da parte del Dirigente preposto o dal Direttore, l'utilizzo di un unico mezzo di trasporto, al fine di evitare duplicazione dei costi.
12. In nessun caso è consentito il trasporto di persone non autorizzate a bordo del mezzo di proprietà dell'Ente o del mezzo proprio utilizzato per ragioni di servizio.
13. Non è consentito il rimborso delle spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni compiute con l'uso del mezzo proprio o del mezzo di servizio nel corso dei viaggi relativi alle missioni per conto dell'Agenzia.

#### **Art. 79 - Modalità di rimborso delle spese di missione<sup>17</sup>**

1. Il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo e per i due pasti, quantificato secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 del precedente articolo 78, spetta per le missioni di durata superiore a 12 ore. Nel caso di missione di durata inferiore alle 8 ore, spetta il rimborso per il primo pasto. Il costo del pasto potrà essere aggiornato periodicamente con apposito provvedimento del Direttore.
2. Per la missione di durata superiore alle 24 ore, è data facoltà agli interessati di chiedere l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio e ai 2/3 delle spese presunte.
3. A soddisfare la richiesta anticipazione si provvede con apposita determinazione dirigenziale.
4. Nessuna forma di indennità sostitutiva è prevista per il rimborso delle ulteriori spese effettivamente sostenute fatta eccezione per quella relativa all'uso del mezzo proprio.

#### **Art. 80 - Richiesta di liquidazione del rimborso spese di missione e documentazione a corredo<sup>18</sup>**

1. I soggetti preventivamente autorizzati hanno l'obbligo di rimettere al competente Ufficio la richiesta di liquidazione entro otto giorni dal compimento della missione. Al ricevimento della

<sup>17</sup> Articolo modificato con Decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

<sup>18</sup> Articolo modificato con Decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

reversale devono provvedere al versamento dei fondi dell'anticipazione non utilizzati. A corredo della richiesta di liquidazione deve essere allegata:

- a) Una dichiarazione sulla durata della missione;
  - b) La documentazione giustificativa delle spese ammesse al rimborso.
2. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute, necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale per i viaggi compiuti in treno, nave, aereo, servizi pubblici di linea, taxi e mezzi noleggiati.
  3. Per i percorsi compiuti con mezzi propri è necessaria ed indispensabile apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati in cui risultino indicate le date dei singoli viaggi compiuti ed i chilometri di volta in volta percorsi.

### **Art. 81 - Lavoro straordinario**

1. Il compenso per lavoro straordinario sarà riconosciuto solo nel caso in cui l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata.
2. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

**Art. 82 – (Abrogato)<sup>19</sup>**

**Art. 83 – (Abrogato)<sup>20</sup>**

**Art. 84 – (Abrogato)<sup>21</sup>**

**Art. 85 – (Abrogato)<sup>22</sup>**

**Art. 86 – (Abrogato)<sup>23</sup>**

---

<sup>19</sup> Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

<sup>20</sup> Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

<sup>21</sup> Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

<sup>22</sup> Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

<sup>23</sup> Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.